

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 16 agosto 1995

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla Serie generale, pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1° Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2° Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3° Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4° Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1995.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1994.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 3 agosto 1995, n. 336.

Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, recante norme in materia di determinazione del tetto massimo degli onorari dei sindaci dottori commercialisti per le attività di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645. Pag. 4

LEGGE 3 agosto 1995, n. 337.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, recante disposizioni urgenti per accelerare la liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 maggio 1995.

Ripartizione dello stanziamento iscritto sul fondo per Roma capitale e determinazioni per l'Auditorium. Accelerazioni procedurali Pag. 5

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 agosto 1995.

Disposizioni urgenti concernenti alcune opere pubbliche nelle regioni Piemonte e Lombardia la cui ritardata esecuzione costituisce un potenziale pericolo per la pubblica incolumità. (Ordinanza n. 2412) Pag. 8

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'industria
del commercio e dell'artigianato

DECRETO 3 luglio 1995, n. 338.

Regolamento recante la disciplina del servizio di controllo interno nell'ambito del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Pag. 9

Ministero di grazia e giustizia

DECRETO 8 luglio 1995

Modificazione al decreto ministeriale 7 giugno 1993 recante determinazione delle caratteristiche delle divise uniformi degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria e dei criteri concernenti l'obbligo e le modalità d'uso Pag. 11

Ministero del bilancio
e della programmazione economica

DECRETO 16 giugno 1995

FIO 1986. Esercizio 1995. Legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 14, comma terzo. D.M. 16 giugno 1995, n. 017 d'impegno della somma di L. 20.075.396.470 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alle regioni interessate. (Cap. 7090/94). Pag. 11

DECRETO 16 giugno 1995.

FIO 1986. Esercizio 1995. Legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 14, comma terzo. D.M. 16 giugno 1995, n. 016 d'impegno della somma di L. 4.347.000.000 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alla regione Piemonte. (Cap. 7090/95). Pag. 12

DECRETO 16 giugno 1995.

FIO 1984. Legge 27 dicembre 1983, n. 730, art. 37, comma 1. D.M. 16 giugno 1995, n. 018 d'impegno della somma di L. 21.387.643.705 a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate. (Cap. 7090/94). Pag. 12

Ministero del lavoro
e della previdenza sociale

DECRETO 28 luglio 1995.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa di solidarietà C.A.S.A.Gi. (Centro di accoglienza, soggiorno e di attività per giovani) - cooperativa» - «sociale a responsabilità limitata», in Ponte a Poppi, e nomina del commissario liquidatore Pag. 13

DECRETO 29 luglio 1995.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Lasem 85 - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Arcevia, e nomina del commissario liquidatore Pag. 14

Ministero delle finanze

DECRETO 4 luglio 1995.

Modificazioni al decreto ministeriale 19 maggio 1995 riguardante l'approvazione delle metodologie di calcolo relative alla determinazione degli imponibili ai fini dell'accertamento con adesione per anni pregressi di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656 Pag. 14

DECRETO 7 agosto 1995.

Esenzione dal diritto fisso a favore degli autoveicoli austriaci per il trasporto merci di portata a pieno carico autorizzato inferiore a dodici tonnellate. Pag. 19

Ministero del tesoro

DECRETO 2 agosto 1995.

Rettifica dei decreti ministeriali 22 febbraio 1995 e 20 aprile 1995, recanti l'emissione dei CTZ con godimento, rispettivamente, 28 febbraio 1995 e 28 aprile 1995 Pag. 19

DECRETO 4 agosto 1995.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° marzo 1991 (settennali), 1° settembre 1991 (settennali), 1° marzo 1992 (settennali) e 1° marzo 1993 (settennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di settembre 1995 e scadenza nel mese di marzo 1996. Pag. 20

DECRETO 4 agosto 1995.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° settembre 1986 (decennali) e 1° settembre 1987 (decennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di settembre 1995 e scadenza nel mese di settembre 1996 Pag. 20

DECRETO 4 agosto 1995.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° febbraio 1995, relativamente alla seconda cedola di scadenza 1° febbraio 1996 Pag. 21

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito, senza modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, recante: «Norme in materia di determinazione del tetto massimo degli onorari dei sindaci dottori commercialisti per le attività di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645» Pag. 21

Testo del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 1995, n. 337, recante: «Disposizioni urgenti per accelerare la liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta» Pag. 23

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia:

Conferimento di diploma «Al merito della redenzione sociale» Pag. 26

Riammissione di notaio all'esercizio Pag. 26

Ministero della sanità: Autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse). Pag. 26

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata «Vitrum '95 - Salone internazionale specializzato delle macchine, attrezzature ed impianti del vetro piano e cavo; vetro e prodotti trasformati per l'industria», in Milano Pag. 27

Revoca dell'autorizzazione a gestire un lotto in regime di magazzino generale e autorizzazione alla prosecuzione della gestione di un altro lotto, concesse alla S.p.a. Cogefrin, in Castel Maggiore Pag. 27

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Zaramobili - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Pieve di Soligo Pag. 27

Ministero dei lavori pubblici: Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Breganze. Pag. 27

Ministero dell'interno: 137° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo. Pag. 28

Ministero del tesoro: Cambi di riferimento dell'11 e del 14 agosto 1995 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312 Pag. 45

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Comunicato relativo alla stipula tra il Ministero e l'Ente poste italiane del contratto di programma di cui all'art. 8 del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71. Pag. 46

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di L'Aquila: Nomina del conservatore del registro delle imprese Pag. 46

Università di Modena: Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento Pag. 46

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso dell'Università di Siena recante: «Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 180 del 3 agosto 1995) Pag. 46

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 101

LEGGE 8 agosto 1995, n. 335.

Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare.

95G0382

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 3 agosto 1995, n. 336.

Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, recante norme in materia di determinazione del tetto massimo degli onorari dei sindaci dottori commercialisti per le attività di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, recante norme in materia di determinazione del tetto massimo degli onorari dei sindaci dottori commercialisti per le attività di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 122.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 agosto 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCUSO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 144 del 22 giugno 1995.

In questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 21, è ripubblicato il testo del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2741):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DINI) e dal Ministro di grazia e giustizia (MANCUSO) il 22 giugno 1995.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 22 giugno 1995, con pareri delle commissioni I, V e VI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 27 giugno 1995.

Esaminato dalla II commissione il 5 luglio 1995.

Esaminato in aula e approvato il 20 luglio 1995.

Senato della Repubblica (atto n. 1986):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze), in sede referente, il 24 luglio 1995, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 25 luglio 1995.

Esaminato dalla 6ª commissione il 26 luglio 1995.

Esaminato in aula e approvato il 27 luglio 1995.

95G0373

LEGGE 3 agosto 1995, n. 337.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, recante disposizioni urgenti per accelerare la liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, recante disposizioni urgenti per accelerare la liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 agosto 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CLÒ, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 1995, N. 240.

All'articolo 1:

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Il commissario liquidatore informa con relazioni trimestrali il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sullo stato di attuazione della procedura liquidatoria unificata».

All'articolo 2:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «il migliore utilizzo,» sono inserite le seguenti: «senza pregiudizio per le ragioni dei creditori,»; al secondo periodo, la parola: «devoluti» è sostituita dalla seguente: «devolute»; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero del tesoro, a liquidazione avvenuta, devolve i beni patrimoniali, non utilizzati nella liquidazione e senza pregiudizio per le ragioni dei creditori, a titolo gratuito alle amministrazioni dello Stato, ovvero, sentite le regioni interessate, agli enti locali territoriali, o a loro consorzi, che ne abbiano fatto richiesta»;

al comma 5, le parole: «la legge 7 febbraio 1979, n. 29» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29».

AVVERTENZA

Il decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 144 del 22 giugno 1995.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 23.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2742):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DINI) e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero (CLO) il 22 giugno 1995.

Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in sede referente, il 22 giugno 1995, con pareri delle commissioni I, II, V, VI e XI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 27 giugno 1995.

Esaminato dalla X commissione il 5, l'11 e il 19 luglio 1995.

Esaminato in aula il 24 luglio 1995 e approvato il 25 luglio 1995.

Senato della Repubblica (atto n. 1994):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede referente, il 25 luglio 1995, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª e 11ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 26 luglio 1995.

Esaminato dalla 10ª commissione il 27 luglio 1995

Esaminato in aula e approvato il 27 luglio 1995.

95G0374

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 maggio 1995.

Ripartizione dello stanziamento iscritto sul fondo per Roma capitale e determinazioni per l'Auditorium. Accelerazioni procedurali.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELEGATO PER LE AREE URBANE
ROMA CAPITALE E GIUBILEO DEL 2000

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 396, recante: «Interventi per Roma, capitale della Repubblica»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 febbraio 1990, n. 110, recante: «Regolamento concernente l'istituzione e l'organizzazione del Dipartimento per le aree urbane nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 1995, concernente la delega di funzioni in materia di aree urbane, Roma capitale e Giubileo del 2000, del Presidente del Consiglio dei Ministri al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dott. Nicola Scalzini;

Visto il decreto ministeriale in data 1º marzo 1992 recante «Approvazione del Programma degli interventi per Roma capitale», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto che nella seduta del 18 maggio 1995 la commissione per Roma capitale ha approvato la delibera n. 01/95 avente ad oggetto: «Ripartizione dello stanziamento iscritto sul fondo per Roma capitale e determinazioni per l'Auditorium»;

Visto che nella stessa seduta la commissione ha anche approvato la delibera n. 02/95 avente ad oggetto: «Accelerazioni procedurali»;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione delle deliberazioni adottate dalla commissione per Roma capitale;

Decreta:

Art. 1.

Sono ripartite come di seguito specificato le risorse per lire 96.200 milioni stanziati sul capitolo 7653 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1995.

Comune di Roma:

| | | |
|----------|--|------------------|
| b.1.3. | Realizzazione di una sede della galleria comunale d'arte moderna nel complesso ex Birra Peroni | L. 2.000 milioni |
| c.3.3.13 | Realizzazione del centro agro alimentare | » 17.900 » |
| e.3.1.1. | Progettazione ed avvio della realizzazione dell'Auditorium | » 60.000 » |
| | Ministero per i beni culturali e ambientali (come da elenco che segue) | L. 16.300 » |
| | Totale . . . | L. 96.200 » |

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DI ROMA

| CODICE INTERVENTO | TITOLO DELL'INTERVENTO | ASSEGNAZIONE |
|-------------------|--|--------------|
| b1.2.14.0 | Palazzo ex Massimo | 800 Milioni |
| b1.2.14.2 | Palazzo Altemps | 300 Milioni |
| b1.2.14.3 | Complesso Cripta di Balbo | 1000 Milioni |
| b1.2.14.4.5 | Sale Capolavori | 750 Milioni |
| b1.2.14.4.12 | Impianti tecnici e frigoriferi | 600 Milioni |
| b1.2.14.4.14 | Somme a disposizione per interventi per la divulgazione didattica sui Beni Demaniali (tabelle esplicative sui monumenti, sulle aree archeologiche, informazioni, ecc.) | 200 Milioni |
| bi.6.1 | Somma a disposizione per interventi per la valorizzazione scientifica dei beni demaniali mobili ed immobili | 500 Milioni |
| b1.6.2.5 | Somme a disposizione per interventi di valorizzazione sulla Biblioteca Palatina | 100 Milioni |
| b1.6.2.22 | Complesso Foro Romano-Palatino: manutenzione, adeguamento, recinzione | 1500 Milioni |
| b1.6.2.23 | Somme a disposizione per acquisto di materiali necessari per gli interventi da eseguirsi con il personale interno (restauratori, tecnici, operai) | 200 Milioni |
| b1.6.4 | Meta Sudante e strutture Neroniane: scavo, restauro e sistemazione | 100 Milioni |
| b1.6.5 | Domus Aurea: restauro, adeguamento | 300 Milioni |
| b1.6.6 | Terme di Caracalla. restauro, manutenzione | 500 Milioni |
| b1.7.1 | Via Flaminia, Malborghetto: manutenzione | 50 Milioni |
| b1.7.6 | Via Latina, Parco delle Tombe della Via Latina: restauri, adeguamenti | 150 Milioni |
| b1.7.12 | Mausoleo di S. Elena c.d. Torpignattara: restauro | 800 Milioni |

| CODICE INTERVENTO | TITOLO DELL'INTERVENTO | ASSEGNAZIONE |
|-------------------|--|---------------------|
| b1.8 | Manutenzione e valorizzazione aree verdi o giardini all'interno dei complessi archeologici: Terme di Diocleziano, Palatino-Foro Romano, Meta Sudante, Terme di Caracalla, S. Croce, c.d. Tempio di Minerva Medica, Domus Aurea, Necropoli di | 800 Milioni |
| | Villa Pamphili, Santuario Suiaco, Piramide di Caio Cestio, Tombe di via Latina | |
| b2.4 | Via Appia Antica: restauro adeguamenti e manutenzioni di monumenti e di aree demaniali del Parco (compresa la Villa dei Quintili) | 600 Milioni |
| | | |
| TOTALE | | 9250 Milioni |

SOPRINTENDENZA BENI ARTISTICI E STORICI

| | | |
|---------------|------------------------------|---------------------|
| b1.1.6 | Chiesa S. Maria Aracoeli | 500 Milioni |
| b1.1.3 | Chiesa S. Andrea della Valle | 500 Milioni |
| b1.1.10 | Chiesa S. Maria del Popolo | 200 Milioni |
| | | |
| TOTALE | | 1200 Milioni |

SOPRINTENDENZA BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI

| | | |
|---------------|-------------------------------|---------------------|
| b1.2.3 | Palazzo Barberini | 300 Milioni |
| b1.5.1 | S. Michele | 1000 Milioni |
| b1.5.2 | Collegio Romano | 700 Milioni |
| b1.2.2 | Vittoriano | 500 Milioni |
| b1.2.5 | Palazzo Corsini | 500 Milioni |
| b1.2.6 | Palazzo Venezia | 500 Milioni |
| b1.1.38 | Chiesa S. Maria dell'Orto | 200 Milioni |
| b1.2.8 | Pantheon | 650 Milioni |
| b1.1.19 | Chiesa S. Maria in Trastevere | 600 Milioni |
| b1.1.11 | Chiesa S. Maria del Popolo | 900 Milioni |
| | | |
| TOTALE | | 5850 Milioni |
| TOTALE | Ministero Beni Culturali | 6300 Milioni |

Art. 2.

Sono assegnate lire 97 miliardi per il 1996 e lire 97 miliardi per il 1997 per la realizzazione dell'Auditorium quali quote parti delle disponibilità previste dalla legge n. 725/1994 (legge finanziaria 1995) per i corrispondenti esercizi finanziari.

Art. 3.

Sono rinviate, a successivo provvedimento la revisione e le integrazioni e modifiche del Programma, tenendo conto delle richieste intervenute e della necessità di procedere alla programmazione pluriennale delle risorse finanziarie.

Art. 4.

Il punto 2 del paragrafo 3.6.1, relativo ad integrazioni, modifiche ed ulteriori stanziamenti, del decreto del Ministro per i problemi per le aree urbane in data 1° marzo 1992, è come di seguito modificato:

«2) le richieste di nuovi interventi e di modifiche sono presentate da parte dei soggetti pubblici e privati interessati, alla commissione per Roma capitale - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio del programma per Roma capitale ed al comune di Roma - Ufficio per il programma di Roma capitale».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 29 maggio 1995

Il Sottosegretario di Stato: SCALZINI

*Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1995
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 306*

95A4822

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI 10 agosto 1995.**

Disposizioni urgenti concernenti alcune opere pubbliche nelle regioni Piemonte e Lombardia la cui ritardata esecuzione costituisce un potenziale pericolo per la pubblica incolumità. (Ordinanza n. 2412).

**IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, con la legge 30 giugno 1995, n. 265;

Viste le note datate 27 luglio, 20 luglio e 1° agosto 1995 con le quali la regione Piemonte, l'Azienda nazionale autonoma delle strade e il Magistrato per il Po, nel rappresentare i ritardi verificatisi nell'attuazione degli interventi di ripristino delle sezioni d'alveo e delle opere pubbliche danneggiate a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di novembre 1994, hanno chiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, l'emanazione di provvedimenti straordinari ed urgenti;

Tenuto conto che lo stato di alcuni tratti dei corsi d'acqua nonché di alcune opere relative a ponti e strade, costituisce un grave, potenziale pericolo, in considerazione soprattutto delle prevedibili precipitazioni atmosferiche del prossimo autunno;

Vista la relazione del Dipartimento della protezione civile concernente la grave situazione che si è determinata nelle regioni Piemonte e Lombardia;

Ritenuto che l'attuale stato di pericolosità non sia superabile con procedure ordinarie e che sia pertanto necessario intervenire ai sensi dell'art. 5, comma 3, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il verbale del comitato tecnico dell'Autorità di bacino del fiume Po del 1° agosto 1995 contenente l'elenco degli interventi di rimozione di materiale litoide predisposti dalle regioni Piemonte e Lombardia e dal Magistrato per il Po, riconducibili a situazioni di pericolo imminente per centri abitati e per infrastrutture;

Avvalendosi dei poteri in deroga;

Dispone:

Art. 1.

1. Per l'attuazione degli interventi urgenti ed indifferibili, finalizzati ad eliminare i pericoli imminenti nei riguardi delle popolazioni e delle infrastrutture, individuati dalle regioni Piemonte e Lombardia e dal Magistrato per il Po, limitatamente alla parte approvata dal comitato tecnico dell'Autorità di bacino del fiume Po, le regioni Piemonte e Lombardia e il Magistrato per il Po sono autorizzati ad adottare, ove necessario, anche provvedimenti in deroga all'art. 24, commi 5 e 6, e all'art. 17, commi 11 e 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, così come modificati dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216.

Art. 2.

1. Per le finalità di cui all'art. 1, il gruppo di lavoro misto Stato-regione, istituito con delibere della giunta regionale del Piemonte n. 3-42491 del 10 gennaio 1995, n. 148-43477 del 27 febbraio 1995 e n. 209-46576 del 5 giugno 1995, deputato all'approvazione dei progetti, opera con gli stessi poteri della conferenza dei servizi di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed approva gli interventi attraverso l'espressione del solo parere tecnico.

Art. 3.

1. La regione Piemonte e le amministrazioni provinciali, comunali e delle comunità montane della regione Piemonte sono autorizzate ad assumere, per la progettazione e la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili di cui all'art. 1, personale a tempo determinato per la durata non superiore ad un anno, prorogabile per eccezionali esigenze a due, con le modalità previste dall'art. 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554. La copertura degli oneri relativi alle eventuali assunzioni è a carico delle amministrazioni interessate.

2. Per l'attuazione del programma straordinario diretto a rimuovere le situazioni di pericolo imminente di cui all'art. 1 e sino al 31 dicembre 1995, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad elevare il limite delle ore di straordinario del personale del Magistrato per il Po sino ad un massimo di 50 ore mensili.

Art. 4.

1. Agli oneri relativi all'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, valutati in lire 5.132 milioni per la regione Piemonte, in lire 699 milioni per la regione Lombardia e in lire 15.200 milioni per il Magistrato per il Po, si provvede con lo stanziamento previsto dall'art. 4, comma 1-ter, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, con la legge 30 giugno 1995, n. 265.

Art. 5.

1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli possono essere estese ad ulteriori eventuali interventi urgenti di rimozione dei materiali litoidi individuati dalle regioni e

dal Magistrato per il Po, purché essi siano stati approvati dall'Autorità di bacino del fiume Po e, per quelli relativi alla regione Piemonte, dalla conferenza di servizi di cui all'art. 2.

Art. 6.

1. Limitatamente alla realizzazione di opere urgenti ed indifferibili, approvate dalla conferenza di servizi di cui all'art. 2, l'Azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzata ad avvalersi delle deroghe di cui all'art. 1.

Art. 7.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 1995

Il Presidente: DINI

95A4821

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 3 luglio 1995, n. 338.

Regolamento recante la disciplina del servizio di controllo interno nell'ambito del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 20, nel testo sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 4 maggio 1995;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della richiamata legge n. 400 del 1988 (nota n. 2732 del 14 giugno 1995);

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. È istituito il Servizio di controllo interno, che opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al Ministro, con il compito di verificare, mediante

valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione.

2. Il Servizio, in particolare, anche avvalendosi di strumenti informatici:

a) verifica, anche in corso di esercizio, il grado di attuazione dei programmi, delle direttive del Ministro, degli obiettivi fissati in sede di determinazione dei budget di spesa; ad esso sono obbligatoriamente trasmessi, a tal fine, tutti gli atti a contenuto programmatico;

b) verifica l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa, la produttività del lavoro, nonché la rispondenza dell'erogazione dei trattamenti economici accessori alla normativa di settore ed alle direttive del Ministro;

c) definisce annualmente, tenendo conto delle indicazioni del Ministro e d'intesa, ove possibile, con i responsabili degli uffici di livello dirigenziale generale, i programmi ed i parametri di riferimento del controllo;

d) collabora al controllo successivo esercitato dalla Corte dei conti sulla gestione del Ministero, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Art. 2.

1. Il servizio di controllo interno ha accesso ai documenti amministrativi, può ottenere dagli uffici centrali e periferici qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni ed accertamenti diretti.

2. Il Servizio riferisce con relazione quadrimestrale al Ministro ed ai responsabili degli uffici di livello dirigenziale generale i risultati del controllo eseguito, evidenziando le cause di mancato o parziale conseguimento degli obiettivi, o di scostamento dai parametri ed indici di rendimento, proponendo le azioni correttive e segnalando, altresì, le irregolarità eventualmente riscontrate. Tale relazione, basata su dati obiettivi, deve contenere l'indice di produttività del lavoro come rapporto tra produzione ottenuta, espressa anche in quantità di attività amministrativa e contabile, e costo del lavoro, per dipendenti presenti al lavoro e per dipendenti in forza, con riferimento ai tempi standard di operazioni, atti e attività e, ove rilevi, al grado di copertura del servizio reso in rapporto alla domanda espressa o potenziale.

Art. 3.

1. Alla direzione del Servizio è preposto un collegio composto da tre membri nominati dal Ministro. Uno dei membri, che assume le funzioni di presidente, è scelto tra i magistrati amministrativi e contabili, fra gli avvocati dello Stato, fra i professori universitari; il secondo è scelto fra i dirigenti generali del Ministero; il terzo nell'ambito di tutte le predette categorie. Almeno uno dei tre componenti deve essere esperto in economia aziendale.

2. Sono assegnati al Servizio tre dirigenti dei ruoli del Ministero e non più di quindici ulteriori unità di personale, appartenente alle diverse qualifiche funzionali. I dirigenti sono assegnati, anche a domanda, in relazione a specifici titoli nelle materie di competenza del servizio, ai titoli di servizio, ai titoli culturali.

3. Le domande devono essere presentate al dirigente generale incaricato della direzione dell'ufficio «Direzione generale del personale e degli affari generali» entro dieci giorni dall'entrata in vigore nel presente regolamento.

4. La Direzione generale del personale e degli affari generali cura che la dotazione strumentale e l'arredamento degli uffici del servizio di controllo interno siano di qualità e idoneità non inferiore a quelli della Direzione generale meglio dotata dal Ministero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 luglio 1995

Il Ministro: CLÒ

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1995
Registro n. 1 Industria, foglio n. 215

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si trascrive il testo dell'art. 20 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 10 novembre 1993, n. 470:

«Art. 20 (Verifica dei risultati. Responsabilità dirigenziali). — 1. I dirigenti generali ed i dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale. All'inizio di ogni anno, i dirigenti presentano al direttore generale, e questi al Ministro, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

2. Nelle amministrazioni pubbliche, ove già non esistano, sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo.

3. Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione di autonomia e rispondono esclusivamente agli organi di direzione politica. Ad essi è attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale. Può essere utilizzato anche personale già collocato fuori ruolo. Per motivate esigenze, le amministrazioni pubbliche possono altresì avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione.

4. I nuclei di valutazione, ove istituiti, sono composti da dirigenti generali e da esperti anche esterni alle amministrazioni. In casi di particolare complessità, il Presidente del Consiglio può stipulare, anche cumulativamente per più amministrazioni, convenzioni apposite con soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati.

5. I servizi e nuclei hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici pubblici. Riferiscono trimestralmente sui risultati della loro attività agli organi generali di direzione. Gli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche riferiscono altresì ai comitati di cui al comma 6.

6. I comitati provinciali delle pubbliche amministrazioni e i comitati metropolitani di cui all'art. 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1992, si avvalgono degli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

95G0375

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 8 luglio 1995.

Modificazione al decreto ministeriale 7 giugno 1993 recante determinazione delle caratteristiche delle divise uniformi degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria e dei criteri concernenti l'obbligo e le modalità d'uso.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, art. 7, comma 4;

Visto il proprio decreto in data 7 giugno 1993, «Determinazione delle caratteristiche delle divise uniformi degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria e dei criteri concernenti l'obbligo e le modalità d'uso», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 209 del 6 settembre 1993, in cui è prevista, tra l'altro, per gli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria la dotazione della sciabola;

Tenuto conto che occorre riportare il colore azzurro del Corpo di polizia penitenziaria in luogo di quello cremisi indicato per la dragona e per i pendagli della sciabola di detti ispettori;

Decreta:

Art. 1.

1. La parola cremisi contenuta negli articoli 60, comma 2, e 62, comma 1, del decreto 7 giugno 1993 è sostituita con la parola azzurro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Roma, 8 luglio 1995

Il Ministro: MANCUSO

95A4839

**MINISTERO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

DECRETO 16 giugno 1995.

FIO 1986. Esercizio 1995. Legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 14, comma terzo. D.M. 16 giugno 1995, n. 017 d'impegno della somma di L. 20.075.396.470 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alle regioni interessate. (Cap. 7090/94).

**IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Visto l'art. 14, comma terzo, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, così come modificato dall'art. 5, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 e dall'art. 17, comma 28, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza il ricorso alla Banca europea per gli investimenti, per la contrazione di mutui fino alla concorrenza del controvalore complessivo di lire 2.500 miliardi;

Visti i decreti ministeriali numeri 004 e 005, entrambi del 2 marzo 1989, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 1989, con i quali sono stati assunti impegni per gli importi, rispettivamente, di lire 1.532,4 miliardi e 874,121 miliardi, a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili FIO 1986;

Visto il proprio decreto ministeriale n. 040 del 25 ottobre 1994, con il quale, tra l'altro, si accantonava la somma di L. 25.870.298.610, derivante da afflussi BEI introitati in bilancio per progetti cofinanziati da redistribuire a favore di altri progetti;

Ritenuto di dover impegnare — a valere sulla sopraccitata disponibilità — la somma di lire 20.075.396.470 a favore dei progetti FIO 86 non cofinanziati i cui lavori risultano in avanzato stato di realizzazione e che necessitano di ulteriori finanziamenti per la loro prosecuzione;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 20.075.396.470 è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate come di seguito indicato:

l'importo di L. 3.766.000.000 da devolvere alla regione Marche a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 183 «Impianto smaltimento rifiuti solidi urbani ed assimilabili nell'area dei comuni della provincia di Macerata»;

l'importo di L. 2.287.300.000 da devolvere alla regione Abruzzo a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 85 «Smaltimento rifiuti solidi urbani comunità montana Alto Sangro, Altopiano delle Cinquemiglia «zona H» - «Casteldisangro»;

l'importo di L. 2.782.945.000 da devolvere alla regione Campania per l'ulteriore finanziamento del progetto n. 20 «Recupero post sismico restauro e valorizzazione del complesso monumentale S. Leucio»;

l'importo di L. 11.239.151.470 da devolvere alla regione Liguria a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 154 «Viabilità Polcevera - lotto funzionale - Via Polonio - Ponte Teglia - Ponte Rivarolo».

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di lire 20.075.396.470, a favore della Cassa depositi e prestiti, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1995, in conto residui 1994.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione dell'impegno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 1995

Il direttore generale: BITETTI

95A4745

DECRETO 16 giugno 1995.

FIO 1986. Esercizio 1995. Legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 14, comma terzo. D.M. 16 giugno 1995, n. 016 d'impegno della somma di L. 4.347.000.000 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alla regione Piemonte. (Cap. 7090/95).

**IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Visto l'art. 14, comma terzo, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, così come modificato dall'art. 5, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 e dall'art. 17, comma 28, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza il ricorso alla Banca europea per gli investimenti, per la contrazione di mutui fino alla concorrenza del controvalore complessivo di lire 2.500 miliardi;

Visti i decreti ministeriali numeri 004 e 005, entrambi del 2 marzo 1989, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 1989, con i quali sono stati assunti impegni per gli importi, rispettivamente, di lire 1.532,4 miliardi e 874,121 miliardi, a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili FIO 1986;

Visto il decreto ministeriale n. 039 del 7 luglio 1989, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1989, registro n. 2, foglio n. 65 con il quale, a valere sull'impegno di lire 874,121 miliardi complessivamente assunto in conto residui 1987, con il sopraccitato decreto ministeriale n. 005 del 2 marzo 1989, viene annullato l'impegno parziale di lire 12,663 miliardi per la revoca del finanziamento a favore del progetto 159;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 142872, del 16 maggio 1995, con il quale viene recata al cap. 7090 una variazione in aumento, per l'esercizio 1995, sia in termini di competenza che di cassa, per L. 9.995.000.000, a valere sul prestito BEI concesso per il finanziamento del progetto regionale «Ambiente Centro Nord II - Fio D» (regione Piemonte) corrispondente al n. 206 della delibera CIPE 12 maggio 1988;

Considerato che per il detto progetto è stata già erogata la somma complessiva di lire 10.814.000.000 (a valere sui fondi statali impegnati con i soprarichiamati decreti ministeriali), relativa al finanziamento complessivo di lire 15.161.000.000 approvato con delibera CIPE 12 maggio 1988 e che, pertanto per l'integrale copertura di tale progetto occorre l'ulteriore disponibilità di lire 4.347.000.000;

Atteso, pertanto, che a seguito dell'entrata in bilancio della prima tranche BEI pari a L. 9.995.000.000 si determina, attraverso l'utilizzazione della richiamata somma di lire 4.347.000.000, la copertura integrale del finanziamento relativo al progetto sopraindicato e si rende quindi disponibile un importo di L. 5.648.000.000, da redistribuire a favore dei restanti progetti prontamente eseguibili, di cui alla delibera CIPE 12 maggio 1988;

Ritenuto, al momento di dover accantonare la sopraccitata somma resasi disponibile di lire 5.648.000.000;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 4.347.000.000 è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alla regione Piemonte a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 206 «Ambiente Centro Nord II FIO D».

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di lire 4.347.000.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1995.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione dell'impegno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 1995

Il direttore generale: BITETTI

95A4744

DECRETO 16 giugno 1995.

FIO 1984. Legge 27 dicembre 1983, n. 730, art. 37, comma 1. D.M. 16 giugno 1995, n. 018 d'impegno della somma di L. 21.387.643.705 a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate. (Cap. 7090/94).

**IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Vista la legge 27 dicembre 1983, n. 730, art. 37, comma 1, che prevede lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1984, della somma di lire 1.800 miliardi, per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili, per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonché per la tutela dei beni culturali ed ambientali e per le opere di edilizia scolastica ed universitaria;

Visto il decreto ministeriale del 21 settembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1985, registro n. 2, foglio n. 70, con il quale è stata impegnata, a favore della Cassa depositi e prestiti, per il 1984, la somma complessiva di lire 504,848.4 miliardi pari alla prima autorizzazione di spesa di cui al punto 3 della delibera CIPE 22 febbraio 1985;

Visto il successivo proprio decreto 29 ottobre 1986, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1986, registro n. 2, foglio n. 110, con il quale è stato assunto l'ulteriore impegno, per il 1984, della somma complessiva di lire 129,748.8 miliardi a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per la realizzazione dei rispettivi progetti d'investimento immediatamente eseguibili in regola con l'apertura dei cantieri;

Visto, inoltre, il successivo decreto d'impegno del 1° dicembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1986, registro n. 2, foglio n. 132, con il quale è impegnato, per il 1984, cap. 7090, l'importo complessivo di L. 159.459.800.000, a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti alle regioni interessate in esso indicate, per la realizzazione dei progetti d'investimento immediatamente eseguibili, in regola con l'apertura dei cantieri;

Visto il telex del Ministero del bilancio n. 4716 del 25 ottobre 1994 con il quale si autorizza il Ministero del tesoro a disporre una variazione di bilancio, per complessive L. 16.991.504.020, di cui 15.319.308.465 da mettere a disposizione sul capitolo 7090 del Ministero del bilancio per ulteriori finanziamenti a favore dei progetti regionali FIO 1984 e L. 1.672.195.555 da stornare sui capitoli delle amministrazioni centrali interessate;

Visto il successivo decreto del Ministero del tesoro n. 152041, del 27 dicembre 1994 con il quale viene recata, tra l'altro, una variazione in aumento al cap. 7090, in termini di competenza, per l'anno 1994, del sopraccitato importo di L. 15.319.308.000;

Visto inoltre il proprio decreto ministeriale n. 033, del 27 luglio 1994, con il quale si rendeva disponibile la somma di L. 6.068.335.705, derivante da afflussi BEI introitati in bilancio per progetti cofinanziati, da redistribuire a favore degli altri progetti;

Ritenuto di dover impegnare le sopraccitate disponibilità pari a complessive L. 21.387.643.705 a favore dei progetti non cofinanziati i cui lavori risultano in avanzato stato di realizzazione, che necessitano di ulteriori finanziamenti per la loro prosecuzione;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 21.387.643.705 è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate come di seguito indicato:

l'importo di L. 2.919.531.025 da devolvere alla regione Basilicata a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 36 «Ripristino e adeguamento rete idrica di distribuzione città di Potenza»;

l'importo di L. 4.046.650.680 da devolvere alla regione Campania per l'ulteriore finanziamento del progetto n. 42 «Ammodernamento impianto irrigazione sub comprensorio destra fiume Sele»;

l'importo di L. 3.564.200.000 da devolvere alla regione Umbria a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 77b «Restauro teatri storici dell'Umbria»;

l'importo di L. 10.857.262.000 da devolvere alla regione Veneto per l'ulteriore finanziamento del progetto n. 78 «Idrovie Fissero Po di Levante».

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di lire 21.387.643.705, a favore della Cassa depositi e prestiti, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1995, in conto residui 1994.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione dell'impegno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 1995

Il direttore generale: BITETTI

95A4746

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 28 luglio 1995.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa di solidarietà C.A.S.A.Gi. (Centro di accoglienza, soggiorno e di attività per giovani) - cooperativa» - «sociale a responsabilità limitata», in Ponte a Poppi, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 30 dicembre 1994 effettuata nei confronti della società cooperativa «Cooperativa di solidarietà C.A.S.A.Gi. (Centro di accoglienza, soggiorno e di attività per giovani) - cooperativa» - «sociale a responsabilità limitata», con sede in Ponte a Poppi (Arezzo), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa di solidarietà C.A.S.A.Gi. (Centro di accoglienza, soggiorno e di attività per giovani) - cooperativa» - «sociale a responsabilità limitata», con sede in Ponte a Poppi (Arezzo), costituita per rogito notaio dott. Nadio Barbagli, in data 2 agosto 1988 rep. n. 20.650 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Roberto Tanzini, nato a Cavriglia (Arezzo), residente in via della Villa Demidoff n. 53, Firenze, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 1995

Il Ministro: TREU

95A4824

DECRETO 29 luglio 1995.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Lasem 85 - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Arcevia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 27 marzo 1995 nei confronti della società cooperativa «Lasem 85 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Arcevia (Ancona), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Lasem 85 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Arcevia (Ancona), costituita per rogito notaio dott. Federico Biondi in data 1° novembre 1985, rep. n. 2932, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e la dott.ssa Marcella Bongioanini, nata a Milano il 1° agosto 1939, residente a Torino in via Colombo, 13, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 1995

Il Ministro: TREU

95A4825

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 4 luglio 1995.

Modificazioni al decreto ministeriale 19 maggio 1995 riguardante l'approvazione delle metodologie di calcolo relative alla determinazione degli imponibili ai fini dell'accertamento con adesione per anni pregressi di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il regolamento per l'esecuzione dell'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, relativamente all'attivazione dell'accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi al 30 settembre 1994, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1995, n. 177;

Visto il proprio decreto 19 maggio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 1995, con il quale sono state approvate, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del predetto regolamento, le metodologie di calcolo relative alla determinazione degli imponibili ai fini dell'accertamento con adesione per anni pregressi;

Considerato che, per mero errore materiale, sono state inserite nelle tabelle delle redditività e degli incrementi di ricavo di cui all'allegato 2 a detto decreto quattro tabelle erroneamente compilate, e precisamente le due tabelle relative al modello 740 - anno d'imposta 1987 - quadro E - sez. I-A (Settore: Attività professionali ed artistiche), pubblicate a pag. 15 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* e le due tabelle relative al modello 740 - anno d'imposta 1988 - di pari intestazione delle precedenti, pubblicate a pag. 39 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*;

Ritenuta la necessità di dover sostituire le predette tabelle riconosciute errate;

Decreta:

1. Ad integrazione del proprio decreto del 19 maggio 1995, sono approvate le unite quattro tabelle relative al settore delle attività professionali ed artistiche per gli anni 1987 e 1988, meglio specificate nella premessa, che sostituiscono quelle contenute nell'allegato 2 al precitato decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 4 luglio 1995

Il Ministro: FANTOZZI

Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1995
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 162

TABELLA DELLE REDDITIVITA' (MOD. 740)
ANNO D'IMPOSTA 1987

QUADRO E SEZ. I-A (SETTORE: ATTIVITA' PROFESSIONALI ED ARTISTICHE)

| CLASSI DI RICAVO | VENTILE DI RICAVO | CLASSI DI REDDITIVITA' | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 3.190 | 0.233 | 0.450 | 0.646 | 0.822 | 0.970 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2 | 6.410 | 0.198 | 0.348 | 0.483 | 0.599 | 0.711 | 0.820 | 0.926 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3 | 9.840 | 0.198 | 0.344 | 0.461 | 0.568 | 0.668 | 0.760 | 0.855 | 0.950 | 1.000 | 1.000 |
| 4 | 13.213 | 0.235 | 0.377 | 0.479 | 0.563 | 0.642 | 0.722 | 0.804 | 0.899 | 1.000 | 1.000 |
| 5 | 16.830 | 0.283 | 0.407 | 0.501 | 0.580 | 0.654 | 0.723 | 0.794 | 0.871 | 0.973 | 1.000 |
| 6 | 20.544 | 0.281 | 0.421 | 0.510 | 0.583 | 0.649 | 0.710 | 0.771 | 0.841 | 0.939 | 1.000 |
| 7 | 24.491 | 0.311 | 0.438 | 0.520 | 0.586 | 0.644 | 0.698 | 0.753 | 0.814 | 0.898 | 1.000 |
| 8 | 28.750 | 0.315 | 0.436 | 0.524 | 0.590 | 0.646 | 0.697 | 0.749 | 0.805 | 0.890 | 1.000 |
| 9 | 33.693 | 0.309 | 0.428 | 0.520 | 0.582 | 0.639 | 0.692 | 0.746 | 0.803 | 0.881 | 1.000 |
| 10 | 39.547 | 0.311 | 0.425 | 0.506 | 0.576 | 0.634 | 0.687 | 0.737 | 0.792 | 0.858 | 1.000 |
| 11 | 46.304 | 0.300 | 0.413 | 0.497 | 0.570 | 0.630 | 0.689 | 0.738 | 0.789 | 0.856 | 1.000 |
| 12 | 54.251 | 0.290 | 0.396 | 0.472 | 0.545 | 0.609 | 0.673 | 0.726 | 0.778 | 0.841 | 1.000 |
| 13 | 62.803 | 0.299 | 0.404 | 0.480 | 0.548 | 0.612 | 0.672 | 0.724 | 0.773 | 0.829 | 1.000 |
| 14 | 72.723 | 0.300 | 0.402 | 0.486 | 0.558 | 0.625 | 0.683 | 0.731 | 0.776 | 0.824 | 1.000 |
| 15 | 83.568 | 0.292 | 0.394 | 0.476 | 0.548 | 0.615 | 0.674 | 0.723 | 0.764 | 0.811 | 1.000 |
| 16 | 97.490 | 0.276 | 0.375 | 0.453 | 0.520 | 0.588 | 0.650 | 0.705 | 0.757 | 0.808 | 1.000 |
| 17 | 121.268 | 0.238 | 0.316 | 0.377 | 0.433 | 0.491 | 0.546 | 0.604 | 0.674 | 0.765 | 1.000 |
| 18 | 161.440 | 0.221 | 0.289 | 0.342 | 0.395 | 0.443 | 0.492 | 0.544 | 0.601 | 0.692 | 1.000 |
| 19 | 239.637 | 0.214 | 0.277 | 0.331 | 0.378 | 0.427 | 0.472 | 0.517 | 0.570 | 0.655 | 1.000 |
| 20 | 6.180.000 | 0.206 | 0.274 | 0.331 | 0.374 | 0.415 | 0.453 | 0.495 | 0.548 | 0.627 | 1.000 |

- IMPORTI IN MIGLIAIA

TABELLA DEGLI INCREMENTI DI RICAVO (MOD. 740)
ANNO D'IMPOSTA 1987

QUADRO E SEZ. I-A (SETTORE: ATTIVITA' PROFESSIONALI ED ARTISTICHE)

| CLASSI DI RICAVO | CLASSI DI REDDITIVITA' | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | - | - | - | - |
| 2 | 705 | 678 | 632 | 553 | 500 | 500 | 500 | 500 | - | - |
| 3 | 1.202 | 1.087 | 944 | 852 | 816 | 816 | 816 | 816 | 816 | - |
| 4 | 1.780 | 1.480 | 1.119 | 1.077 | 1.077 | 1.077 | 1.077 | 1.077 | 1.077 | - |
| 5 | 2.265 | 1.843 | 1.369 | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 1.280 |
| 6 | 3.062 | 2.366 | 1.619 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7 | 3.526 | 2.704 | 1.779 | 1.631 | 1.631 | 1.631 | 1.631 | 1.631 | 1.631 | 1.631 |
| 8 | 4.137 | 3.213 | 2.090 | 1.883 | 1.883 | 1.883 | 1.883 | 1.883 | 1.883 | 1.883 |
| 9 | 4.767 | 3.693 | 2.458 | 2.222 | 2.222 | 2.222 | 2.222 | 2.222 | 2.222 | 2.222 |
| 10 | 5.365 | 4.202 | 2.871 | 2.557 | 2.557 | 2.557 | 2.557 | 2.557 | 2.557 | 2.557 |
| 11 | 6.138 | 4.853 | 3.390 | 3.054 | 3.054 | 3.054 | 3.054 | 3.054 | 3.054 | 3.054 |
| 12 | 6.634 | 5.250 | 3.828 | 3.576 | 3.576 | 3.576 | 3.576 | 3.576 | 3.576 | 3.576 |
| 13 | 7.667 | 6.053 | 4.351 | 4.060 | 4.060 | 4.060 | 4.060 | 4.060 | 4.060 | 4.060 |
| 14 | 8.665 | 7.086 | 5.423 | 4.724 | 4.724 | 4.724 | 4.724 | 4.724 | 4.724 | 4.724 |
| 15 | 9.726 | 8.102 | 6.099 | 5.473 | 5.384 | 5.384 | 5.384 | 5.384 | 5.384 | 5.384 |
| 16 | 10.723 | 8.861 | 6.772 | 6.291 | 6.291 | 6.291 | 6.291 | 6.291 | 6.291 | 6.291 |
| 17 | 10.798 | 8.723 | 6.709 | 6.709 | 6.709 | 6.709 | 6.709 | 6.709 | 6.709 | 6.709 |
| 18 | 11.812 | 9.710 | 7.667 | 7.667 | 7.667 | 7.667 | 7.667 | 7.667 | 7.667 | 7.667 |
| 19 | 15.502 | 12.661 | 10.151 | 10.151 | 10.151 | 10.151 | 10.151 | 10.151 | 10.151 | 10.151 |
| 20 | 25.500 | 21.933 | 17.621 | 15.054 | 14.716 | 14.716 | 14.716 | 14.716 | 14.716 | 14.716 |

= IMPORTI IN MIGLIAIA

TABELLA DELLE REDDITIVITA' (MOD. 740)
ANNO D'IMPOSTA 1988

QUADRO E SEZ. I-A (SETTORE: ATTIVITA' PROFESSIONALI ED ARTISTICHE)

| CLASSI DI RICAVO | VENTILE DI RICAVO | CLASSI DI REDDITIVITA' | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 3.394 | 0.244 | 0.480 | 0.677 | 0.842 | 0.988 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2 | 6.928 | 0.188 | 0.352 | 0.477 | 0.602 | 0.724 | 0.834 | 0.942 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3 | 10.600 | 0.209 | 0.361 | 0.479 | 0.588 | 0.675 | 0.762 | 0.852 | 0.954 | 1.000 | 1.000 |
| 4 | 14.530 | 0.244 | 0.391 | 0.490 | 0.581 | 0.665 | 0.740 | 0.819 | 0.910 | 1.000 | 1.000 |
| 5 | 18.666 | 0.285 | 0.419 | 0.513 | 0.596 | 0.663 | 0.733 | 0.806 | 0.879 | 0.977 | 1.000 |
| 6 | 23.002 | 0.291 | 0.420 | 0.515 | 0.589 | 0.653 | 0.716 | 0.783 | 0.852 | 0.939 | 1.000 |
| 7 | 27.500 | 0.313 | 0.451 | 0.537 | 0.607 | 0.668 | 0.721 | 0.779 | 0.844 | 0.929 | 1.000 |
| 8 | 32.389 | 0.318 | 0.449 | 0.538 | 0.607 | 0.666 | 0.720 | 0.773 | 0.830 | 0.906 | 1.000 |
| 9 | 38.190 | 0.309 | 0.429 | 0.521 | 0.592 | 0.649 | 0.704 | 0.755 | 0.812 | 0.884 | 1.000 |
| 10 | 44.778 | 0.307 | 0.423 | 0.511 | 0.581 | 0.645 | 0.702 | 0.753 | 0.808 | 0.874 | 1.000 |
| 11 | 52.240 | 0.302 | 0.418 | 0.504 | 0.573 | 0.634 | 0.689 | 0.745 | 0.799 | 0.867 | 1.000 |
| 12 | 61.276 | 0.285 | 0.395 | 0.477 | 0.551 | 0.616 | 0.682 | 0.740 | 0.797 | 0.862 | 1.000 |
| 13 | 71.359 | 0.287 | 0.394 | 0.471 | 0.541 | 0.609 | 0.671 | 0.729 | 0.781 | 0.842 | 1.000 |
| 14 | 83.177 | 0.279 | 0.379 | 0.464 | 0.538 | 0.609 | 0.677 | 0.732 | 0.781 | 0.836 | 1.000 |
| 15 | 95.524 | 0.294 | 0.397 | 0.481 | 0.562 | 0.640 | 0.701 | 0.750 | 0.792 | 0.836 | 1.000 |
| 16 | 110.451 | 0.280 | 0.381 | 0.461 | 0.543 | 0.615 | 0.679 | 0.731 | 0.780 | 0.828 | 1.000 |
| 17 | 134.559 | 0.247 | 0.334 | 0.404 | 0.473 | 0.531 | 0.589 | 0.660 | 0.730 | 0.805 | 1.000 |
| 18 | 178.219 | 0.222 | 0.291 | 0.347 | 0.399 | 0.450 | 0.502 | 0.554 | 0.618 | 0.717 | 1.000 |
| 19 | 266.677 | 0.208 | 0.276 | 0.334 | 0.386 | 0.429 | 0.474 | 0.520 | 0.575 | 0.667 | 1.000 |
| 20 | 6.180.000 | 0.207 | 0.281 | 0.340 | 0.389 | 0.428 | 0.468 | 0.513 | 0.569 | 0.654 | 1.000 |

- IMPORTI IN MIGLIAIA

TABELLA DEGLI INCREMENTI DI RICAVO (MOD. 740)
ANNO D'IMPOSTA 1988

QUADRO E SEZ. I-A (SETTORE: ATTIVITA' PROFESSIONALI ED ARTISTICHE)

| CLASSI DI RICAVO | CLASSI DI REDDITIVITA' | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | - | - | - | - |
| 2 | 751 | 727 | 687 | 643 | 500 | 500 | 500 | 500 | - | - |
| 3 | 1.362 | 1.205 | 1.007 | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 | - |
| 4 | 2.014 | 1.673 | 1.259 | 1.168 | 1.168 | 1.168 | 1.168 | 1.168 | 1.168 | - |
| 5 | 2.654 | 2.113 | 1.515 | 1.414 | 1.414 | 1.414 | 1.414 | 1.414 | 1.414 | 1.414 |
| 6 | 3.234 | 2.573 | 1.808 | 1.673 | 1.673 | 1.673 | 1.673 | 1.673 | 1.673 | 1.673 |
| 7 | 4.210 | 3.179 | 2.109 | 1.913 | 1.913 | 1.913 | 1.913 | 1.913 | 1.913 | 1.913 |
| 8 | 4.877 | 3.734 | 2.431 | 2.208 | 2.208 | 2.208 | 2.208 | 2.208 | 2.208 | 2.208 |
| 9 | 5.427 | 4.275 | 2.920 | 2.571 | 2.571 | 2.571 | 2.571 | 2.571 | 2.571 | 2.571 |
| 10 | 6.130 | 4.851 | 3.363 | 3.016 | 3.016 | 3.016 | 3.016 | 3.016 | 3.016 | 3.016 |
| 11 | 7.044 | 5.531 | 3.850 | 3.486 | 3.486 | 3.486 | 3.486 | 3.486 | 3.486 | 3.486 |
| 12 | 7.708 | 6.142 | 4.430 | 4.210 | 4.210 | 4.210 | 4.210 | 4.210 | 4.210 | 4.210 |
| 13 | 8.509 | 6.859 | 5.054 | 4.762 | 4.762 | 4.762 | 4.762 | 4.762 | 4.762 | 4.762 |
| 14 | 9.598 | 7.969 | 6.199 | 5.676 | 5.676 | 5.676 | 5.676 | 5.676 | 5.676 | 5.676 |
| 15 | 11.431 | 9.497 | 7.523 | 6.938 | 6.529 | 6.529 | 6.529 | 6.529 | 6.529 | 6.529 |
| 16 | 12.597 | 10.454 | 8.304 | 7.734 | 7.445 | 7.445 | 7.445 | 7.445 | 7.445 | 7.445 |
| 17 | 12.270 | 10.510 | 8.406 | 8.206 | 8.206 | 8.206 | 8.206 | 8.206 | 8.206 | 8.206 |
| 18 | 12.974 | 10.943 | 8.777 | 8.777 | 8.777 | 8.777 | 8.777 | 8.777 | 8.777 | 8.777 |
| 19 | 17.565 | 14.994 | 11.911 | 11.409 | 11.409 | 11.409 | 11.409 | 11.409 | 11.409 | 11.409 |
| 20 | 30.972 | 26.488 | 21.225 | 17.171 | 17.164 | 17.164 | 17.164 | 17.164 | 17.164 | 17.164 |

- IMPORTI IN MIGLIAIA

95A4742

DECRETO 7 agosto 1995.

Esenzione dal diritto fisso a favore degli autoveicoli austriaci per il trasporto merci di portata a pieno carico autorizzato inferiore a dodici tonnellate.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

**IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE**

Visto l'art. 2 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, il quale prevede che possono essere concesse riduzioni ed esenzioni dal pagamento del diritto fisso, istituito con la legge medesima, in esecuzione di accordi intervenuti con altri governi, o di convenzioni internazionali, oppure quando sussiste reciprocità di trattamento tributario, o per esigenze dei traffici;

Vista la legge 14 dicembre 1994, n. 686, di ratifica del trattato di adesione all'Unione europea della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia;

Visto il decreto ministeriale del 12 gennaio 1995 che, in applicazione dell'art. 15 del protocollo n. 9 di tale trattato applica ai veicoli per il trasporto merci austriaci su territorio italiano il «diritto fisso» in misura pari al controvalore di 6,5 ECU per ogni entrata nell'anno 1995 e di 3,5 ECU per ogni entrata nell'anno 1996;

Considerato che fra l'Italia e l'Austria si è convenuto di addivenire ad una nuova regolamentazione dell'imposizione fiscale sui veicoli per il trasporto merci di peso totale a pieno carico autorizzato inferiore a dodici tonnellate;

Decreta:

Le tratte stradali, gli autocarri ed i relativi rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose di portata a pieno carico autorizzato inferiore a dodici tonnellate, provenienti dall'Austria ed appartenenti a persone ivi stabilmente residenti, sono esenti dal pagamento del diritto fisso di cui all'art. 1 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146.

Il trattamento tributario di cui al precedente comma è subordinato alla reciprocità.

Roma, 7 agosto 1995

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

*Il Ministro dei trasporti
e della navigazione*
CARVALE

95A4823

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 2 agosto 1995.

Rettifica dei decreti ministeriali 22 febbraio 1995 e 20 aprile 1995, recanti l'emissione dei CTZ con godimento, rispettivamente, 28 febbraio 1995 e 28 aprile 1995.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale n. 593256 in data 22 febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 27 febbraio 1995, recante l'emissione dei certificati del Tesoro «zero coupon», di durata biennale, con godimento 28 febbraio 1995;

Visto il decreto ministeriale n. 593568 in data 20 aprile 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 1995, recante l'emissione dei certificati del Tesoro «zero coupon», di durata biennale, con godimento 28 aprile 1995;

Visti, rispettivamente, gli articoli 15 e 17 dei suddetti decreti, con cui si è stabilito che l'onere derivante dal rimborso dei suddetti CTZ graverà sul capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1997, corrispondente al capitolo 9537 dell'anno in corso;

Considerata la necessità di imputare alla spesa per interessi l'onere relativo al rimborso dello scarto di emissione — determinatosi in sede di asta — delle singole tranches dei suddetti CTZ, ferma restando l'imputazione dell'onere per il rimborso del netto ricavo delle tranches medesime al capitolo 9537 dello stato di previsione della spesa;

Decreta:

Gli articoli, rispettivamente, 15 e 17 dei decreti ministeriali in data 22 febbraio e 20 aprile 1995, citati nelle premesse, recanti le emissioni dei CTZ con godimento 28 febbraio e 28 aprile 1995, sono modificati come segue:

«L'onere per il rimborso del capitale dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 1997, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso».

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto dell'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 1995

Il Ministro: DINI

95A4826

DECRETO 4 agosto 1995.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° marzo 1991 (setteennali), 1° settembre 1991 (setteennali), 1° marzo 1992 (setteennali) e 1° marzo 1993 (setteennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di settembre 1995 e scadenza nel mese di marzo 1996.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 348268/233 del 20 febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1991, recante un'emissione di CCT setteennali con godimento 1° marzo 1991, sottoscritti per l'importo di lire 9.000 miliardi;

n. 349137/245 del 21 agosto 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 26 agosto 1991, recante un'emissione di CCT setteennali con godimento 1° settembre 1991, sottoscritti per l'importo di lire 9.500 miliardi;

n. 825201/257 del 20 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1992, recante un'emissione di CCT setteennali con godimento 1° marzo 1992, sottoscritti per l'importo di lire 10.500 miliardi;

n. 100238/275 del 22 febbraio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 1° aprile 1993, recante un'emissione di CCT setteennali con godimento 1° marzo 1993, sottoscritti per l'importo di lire 9.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso di interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministero del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso di interesse semestrale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di settembre 1995 e scadenza nel mese di marzo 1996;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di settembre 1995, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di marzo 1996, è determinato nella misura del 5,90%, per tutti i certificati di credito sottoindicati:

CCT setteennali 1° marzo 1991 emessi per lire 9.000 miliardi, cedola n. 10;

CCT setteennali 1° settembre 1991 emessi per lire 9.500 miliardi, cedola n. 9;

CCT setteennali 1° marzo 1992 emessi per lire 10.500 miliardi, cedola n. 8;

CCT setteennali 1° marzo 1993 emessi per lire 9.000 miliardi, cedola n. 6.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di lire 2.242.000.000.000, così ripartite:

lire 531.000.000.000 per i CCT setteennali 1° marzo 1991;

lire 560.500.000.000 per i CCT setteennali 1° settembre 1991;

lire 619.500.000.000 per i CCT setteennali 1° marzo 1992;

lire 531.000.000.000 per i CCT setteennali 1° marzo 1993,

e farà carico al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, corrispondente al capitolo 4691 dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 1995

p. Il direttore generale: PAOLILLO

95A4827

DECRETO 4 agosto 1995.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° settembre 1986 (decennali) e 1° settembre 1987 (decennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di settembre 1995 e scadenza nel mese di settembre 1996.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 624745/118 del 25 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 17 settembre 1986, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° settembre 1986, sottoscritti per l'importo di lire 8.000 miliardi;

n. 428379/142 del 28 agosto 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 22 settembre 1987, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° settembre 1987, sottoscritti per l'importo di lire 2.500 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso di interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministero del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso di interesse annuale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di settembre 1995 e scadenza nel mese di settembre 1996;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di settembre 1995, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di settembre 1996, è determinato nella misura:

del 10,30% per i CCT decennali 1° settembre 1986 emessi per lire 8.000 miliardi, cedola n. 10;

dell'11,85% per i CCT decennali 1° settembre 1987 emessi per lire 2.500 miliardi, cedola n. 9.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di lire 1.120.243.750.000, così ripartite:

lire 824.000.000.000 per i CCT decennali 1° settembre 1986;

lire 296.243.750.000 per i CCT decennali 1° settembre 1987,

e farà carico al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, corrispondente al capitolo 4691 dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 1995

p. Il direttore generale: PAOLILLO

95A4828

DECRETO 4 agosto 1995.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° febbraio 1995, relativamente alla seconda cedola di scadenza 1° febbraio 1996.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale n. 593262/300 del 24 febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 3 marzo 1995, recante un'emissione di certificati di

credito del Tesoro settennali con godimento 1° febbraio 1995, sottoscritti per l'importo di lire 13.763 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 del suindicato decreto ministeriale, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministero del tesoro;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° agosto 1995 e scadenza 1° febbraio 1996;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento 1° agosto 1995, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto ministeriale in data 24 febbraio 1995, indicato nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sulla seconda cedola (di scadenza 1° febbraio 1996) dei certificati di credito del Tesoro settennali 1° febbraio 1995, emessi per lire 13.763 miliardi, è determinato nella misura del 5,70%.

La spesa derivante dal presente decreto è di lire 784.491.000.000, e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, corrispondente al capitolo 4691 dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 1995

p. Il direttore generale: PAOLILLO

95A4829

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239

(in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 144 del 22 giugno 1995), convertito, senza modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 336 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), recante: «Norme in materia di determinazione del tetto massimo degli onorari dei sindaci dottori commercialisti per le attività di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645».

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 122». Il D.L. n. 122/1995, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non è stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 144 del 22 giugno 1995).

Art. 1.

1. Fino a quando la materia non sarà disciplinata con apposito regolamento, gli onorari da corrispondere a norma dell'articolo 37, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, non possono superare, anche cumulativamente, lire 80.000.000, salvo diverso accordo fra le parti.

Riferimenti normativi:

— Il D.P.R. n. 645/1994 approva il regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti. Si trascrive il testo del relativo art. 37:

«Art. 37 (*Funzioni di sindaco nelle società*). — 1. Al dottore commercialista, sindaco di società, oltre ai compensi per i rimborsi di spese di cui al titolo II, spettano onorari per:

a) l'espletamento delle verifiche trimestrali;

b) i controlli sul bilancio di esercizio e per la redazione e sottoscrizione della relativa relazione all'assemblea dei soci;

c) la partecipazione a ciascuna riunione del consiglio di amministrazione o dell'assemblea, che non porti all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio annuale di esercizio, e del comitato esecutivo, nonché per la partecipazione a ciascuna riunione del collegio sindacale, ad eccezione di quelle indette per le verifiche trimestrali, finalizzata al controllo delle operazioni sociali straordinarie, all'esame delle denunce ai sensi dell'art. 2408 del codice civile o comunque richiesta da un componente l'organo amministrativo.

2. L'onorario di cui alla lettera a) del comma 1 è commisurato sull'ammontare complessivo dei componenti positivi di reddito lordi risultanti dal conto economico dell'esercizio in cui sono espletate le verifiche ovvero, nel caso di cessazione dell'incarico nel corso dell'esercizio, dell'esercizio precedente, e determinato come segue:

fino a L. 499.999.999: da L. 1.000.000 a L. 1.200.000;

da L. 500.000.000 a L. 4.999.999.999: da L. 1.200.000 a L. 2.400.000;

da L. 5.000.000.000 a L. 49.999.999.999: da L. 2.400.000 a L. 4.800.000;

oltre L. 50.000.000.000: da L. 4.800.000 a L. 8.000.000.

Il compenso è sempre relativo ad una durata in carica per quattro trimestri. Nel caso di maggiore o minore durata dell'esercizio sociale o di maggiore o minore permanenza nella carica per qualsiasi motivo, il compenso è aumentato o diminuito di tanti quarti quanti sono i trimestri di maggiore o minore permanenza nella carica.

3. L'onorario di cui alla lettera b) del comma 1 è commisurato sull'ammontare complessivo del patrimonio netto, non comprensivo del risultato d'esercizio, risultante dallo stato patrimoniale del bilancio, se superiore al capitale sociale, e determinato come segue:

fino a L. 199.999.999: da L. 1.000.000 a L. 1.500.000;

da L. 200.000.000 a L. 999.999.999: da L. 1.500.000 a L. 2.500.000;

da L. 1.000.000.000 a L. 4.999.999.999: da L. 2.500.000 a L. 4.000.000;

da L. 5.000.000.000 fino a L. 19.999.999.999: da L. 4.000.000 a L. 6.000.000;

L. 20.000.000.000 e oltre: L. 6.000.000 più un aumento di L. 1.000.000 ogni L. 10.000.000.000 o frazione di L. 10.000.000.000.

Qualora si tratti di società la cui attività sia limitata alla pura e semplice amministrazione di beni immobili di proprietà o al solo godimento di redditi patrimoniali, il compenso è ridotto del 50%. Analoga riduzione è applicata, qualora la situazione lo giustifichi, nel caso in cui la società si trovi in stato di liquidazione o comunque non svolga alcuna attività.

4. L'onorario di cui alla lettera c) del comma 1 è pari agli onorari graduali massimi previsti alla lettera d), punto I, della tabella contenuta nell'art. 26 con il valore della pratica determinato in misura pari al capitale sociale della società.

5. Qualora il dottore commercialista abbia la carica di presidente del collegio i compensi di cui ai commi 2 e 3 sono maggiorati del 50%.

6. Gli onorari specifici di cui ai commi 2 e 3 non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all'art. 26.

7. I compensi del presente articolo sono aumentati fino ad un massimo del 100% in tutti quei casi in cui il collegio sindacale è chiamato a svolgere specifici nuovi adempimenti in forza di norme di legge entrate in vigore successivamente all'approvazione della presente tariffa.

8. I compensi del presente articolo si applicano anche per il dottore commercialista che ricopra la carica di revisore, o sindaco, di enti privati e di consorzi.

9. Gli onorari di cui al presente articolo non possono essere preconcordati».

L'art. 2408 del codice civile (sopracitato) è così formulato:

«Art. 2408 (*Denuncia al collegio sindacale*). — Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea.

Se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale, il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea, convocando immediatamente la medesima se la denuncia appare fondata e vi è un'urgente necessità di provvedere».

Art. 2.

1. Fino a quando la materia non sarà disciplinata con apposito regolamento, i compensi per gli incarichi di componente del collegio sindacale affidati ad iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, ancorché non iscritti all'albo dei dottori commercialisti, non possono essere superiori a quelli degli appartenenti al suddetto albo, salvo diverso accordo tra le parti.

Riferimenti normativi:

— Il D.Lgs. n. 88/1992 dà attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

95A4752

Testo del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 144 del 22 giugno 1995), coordinato con la legge di conversione 3 agosto 1995, n. 337 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: «Disposizioni urgenti per accelerare la liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta».

AVVERTENZA

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con carattere corsivo.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (ENCC) è soppresso; le procedure liquidatorie dell'ENCC e delle società controllate sono unificate in capo al commissario liquidatore dell'ENCC; le posizioni creditorie e debitorie facenti capo alle società controllate in liquidazione coatta amministrativa restano regolate dagli articoli 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. I curatori delle procedure liquidatorie relative alle società controllate provvedono entro i successivi quindici giorni a consegnare al commissario liquidatore dell'ENCC la situazione relativa alle rispettive procedure liquidatorie, aggiornata alla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di consentire il completamento della liquidazione unificata di cui al comma 1, entro il termine di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 595.

2-bis. *Il commissario liquidatore informa con relazioni trimestrali il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sullo stato di attuazione della procedura liquidatoria unificata.*

3. Entro il 30 giugno 1996 il commissario liquidatore redige il rendiconto della liquidazione unificata; il saldo della gestione è attribuito al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale enti disciolti, che provvede agli eventuali adempimenti residuali.

4. L'ammontare massimo di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 595, è elevato di lire 30 miliardi.

5. Gli atti compiuti per la liquidazione dell'ENCC e delle società controllate, anche se costituenti apporti, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecarie in misura fissa e sono esenti da ogni altro tributo.

Riferimenti normativi

— Il R.D. 16 marzo 1942, n. 267, reca la disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Gli articoli 194 e seguenti (fino all'art. 215) recano norme sulla liquidazione coatta amministrativa.

— L'art. 4, comma 1, del D.L. 27 agosto 1994, n. 513, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 595, recante liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, così recita: «Il piano di liquidazione di cui all'art. 2 deve essere eseguito, per la parte riguardante il trasferimento del personale dipendente dall'ENCC e dalle società controllate, entro centottanta giorni dalla data del decreto di approvazione del piano medesimo. Dopo tale termine il commissario liquidatore rimane in carica solo per il completamento dell'esecuzione del piano relativo alla liquidazione dell'attivo patrimoniale, e comunque non oltre il 30 giugno 1996».

— Il comma 8 dell'art. 3 del citato D.L. 27 agosto 1994, n. 513, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 595, prevede che: «Per le finalità previste dal presente decreto il commissario liquidatore accende mutui fino all'ammontare massimo di lire 40 miliardi alle condizioni più favorevoli previste ai sensi della legislazione vigente per gli enti locali presso la Cassa depositi e prestiti. Gli oneri relativi sono posti a carico della gestione liquidatoria. I mutui saranno assistiti dalla garanzia dello Stato, che diviene operante, in caso di inadempienza, a richiesta della Cassa depositi e prestiti e senza la preventiva escussione del debitore. Agli eventuali oneri connessi alla garanzia dello Stato si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 8167 dello stato di previsione del Ministero del tesoro appositamente integrato, in considerazione della natura della spesa, con le procedure di cui all'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni».

Art. 2.

1. Per consentire il migliore utilizzo, *senza pregiudizio per le ragioni dei creditori*, il commissario liquidatore individua i beni patrimoniali della procedura unificata di cui all'articolo 1, comma 1, rientranti nella sfera di competenza delle amministrazioni dello Stato e li assegna in comodato alle medesime entro quindici giorni dalla individuazione. Per il medesimo fine, le apparecchiature e le attrezzature tecniche e scientifiche utilizzate nella ricerca nei settori cartario, grafico e cartotecnico sono *devolute a titolo gratuito ad enti pubblici operanti nei settori suddetti che ne facciano richiesta. Il Ministero del tesoro, a liquidazione avvenuta, devolve i beni patrimoniali, non utilizzati nella liquidazione e senza pregiudizio per le ragioni dei creditori, a titolo gratuito alle amministrazioni dello Stato, ovvero, sentite le regioni interessate, agli enti locali territoriali, o a loro consorzi, che ne abbiano fatto richiesta.*

2. Il personale dipendente dall'ENCC e dalle società controllate cessa dal servizio alla data del 31 luglio 1995 e, salvo quanto previsto dal comma 7, è iscritto, a domanda da presentare al commissario liquidatore entro il medesimo termine, con decorrenza giuridica ed economica dal successivo 1° agosto, in un ruolo unico transitorio, posto alle dipendenze dello stesso commissario; il trattamento giuridico ed economico è regolato dalle norme di legge e contrattuali riferite al personale del comparto Ministeri.

3. Il personale di cui al comma 2 è inquadrato nel ruolo unico con le modalità e secondo le tabelle di equiparazione che saranno definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; il trattamento economico nella qualifica di inquadramento è determinato con il computo dell'anzianità di servizio posseduta nelle strutture di provenienza.

4. Nell'attesa del perfezionamento del trasferimento previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 595, sulla base di intese immediatamente operative stipulate con le amministrazioni dello Stato interessate, il personale iscritto nel ruolo unico, il cui onere resta a carico della gestione liquidatoria unificata, è utilizzato temporaneamente presso le medesime amministrazioni dello Stato.

5. Ai fini previdenziali al personale iscritto nel ruolo unico si applica l'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

6. Il personale che non abbia presentato la domanda di cui al comma 2, è ricompreso in quello di cui all'articolo 13, comma 4, lettera f), della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

7. In attuazione dell'articolo 3, comma 6-bis, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 595, il commissario liquidatore ha facoltà di predisporre, con le modalità e secondo i criteri di cui all'articolo 5 del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, un programma residuale di prepensionamenti di anzianità, con onere a totale carico della gestione liquidatoria, per il personale già dipendente dall'ENCC e dalle società controllate in possesso dei requisiti alla data di entrata in vigore del presente decreto; le relative domande del personale interessato dovranno essere presentate irrevocabilmente entro il 15 luglio 1995 al commissario liquidatore, che entro i cinque giorni successivi ne effettua la selezione, fino a un massimo di duecento unità, e provvede ai conseguenti adempimenti.

8. I rapporti di lavoro dei dipendenti iscritti nel ruolo unico transitorio di cui al comma 2, nonché quelli dei dipendenti le cui domande sono accolte e trasmesse agli enti previdenziali per il prepensionamento, sono estinti senza diritto al preavviso.

Riferimenti normativi:

— Il comma 1 dell'art. 3 del citato D.L. 27 agosto 1994, n. 513, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 595, è così formulato: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il personale dipendente dall'ENCC e dalle società controllate viene trasferito, in relazione alle carenze di organico risultanti dall'esame dei carichi di lavoro e comunque nel rispetto dei limiti degli organici previsti dalla legislazione vigente, presso altre amministrazioni dello Stato, enti pubblici o regioni, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa intesa con l'amministrazione interessata. Con il medesimo decreto si provvede a regolare i rapporti in essere tra i dipendenti dell'ENCC ed il vigente «Fondo di previdenza per i dipendenti dell'ENCC», le cui prestazioni ordinarie restano comunque subordinate al compimento

dell'età richiesta per il diritto a pensione di vecchiaia dalla assicurazione generale obbligatoria (AGO), anche al fine di consentire l'esercizio della facoltà prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1993, n. 104».

Il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 104/1993 (Regolamento di attuazione della legge 29 dicembre 1988, n. 554, concernente il regime pensionistico e previdenziale dei dipendenti trasferiti in seguito ai processi di mobilità), sopracitato, è il seguente:

«Art. 5. — 1. Il personale trasferito ha facoltà di presentare domanda per ottenere il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, nelle forme sostitutive ed esclusive dall'assicurazione stessa, nonché degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza.

2. La domanda di opzione di cui al comma 1 deve essere presentata all'amministrazione di destinazione, a pena di decadenza, entro il termine di sei mesi, a decorrere dalla data di effettiva assunzione in servizio.

3. Qualora, prima della scadenza del termine di sei mesi previsto dal comma 2, intervenga la cessazione dal servizio o il decesso del dipendente, l'amministrazione di destinazione interpella l'interessato o gli aventi causa ai fini del mantenimento dell'iscrizione alla gestione pensionistica dell'amministrazione ed ente di provenienza».

— Il testo dell'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, concernente ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali, è il seguente:

«Art. 6. — In deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti, la ricongiunzione dei periodi assicurativi connessi al servizio prestato presso enti pubblici, dei quali la legge abbia disposto o disponga la soppressione ed il trasferimento del personale ad altri enti pubblici, avviene d'ufficio presso la gestione previdenziale dell'ente di destinazione e senza oneri a carico dei lavoratori interessati.

A tal fine, le gestioni assicurative di provenienza versano a quelle di destinazione i contributi di propria pertinenza maggiorati dell'interesse composto annuo al tasso del 4,50 per cento, secondo i criteri di cui all'art. 5, quarto, quinto e sesto comma.

Eventuali ulteriori periodi di iscrizione ad altre gestioni possono essere ricongiunti ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 1 e 2».

— L'art. 13, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, così dispone:

«4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano altresì:

a) per i lavoratori dipendenti del settore privato che, in possesso dei requisiti di legge per il pensionamento anticipato, siano cessati dal lavoro entro il 30 settembre 1994 come attestato dalla certificazione del datore di lavoro di cui alla successiva lettera b), sempreché dalla predetta data non prestino attività lavorativa. Tale ultima condizione deve risultare dalla documentazione agli atti degli enti di previdenza, o in mancanza, dalla dichiarazione di responsabilità dell'interessato rilasciata, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, all'atto della presentazione della domanda di pensionamento anticipato;

b) per i lavoratori dipendenti del settore privato che hanno presentato ai rispettivi enti di previdenza domanda di pensionamento anticipato in data antecedente al 28 settembre 1994 e che, in possesso dei requisiti di legge per il pensionamento anticipato, siano cessati dal lavoro entro il 30 settembre 1994; la cessazione entro il termine anzidetto deve risultare dalla documentazione agli atti degli enti di previdenza ed essere certificata dal datore di lavoro mediante espressa dichiarazione di responsabilità;

c) per i lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 28 settembre 1994, nonché per i lavoratori per i quali a tale data sia in corso il periodo di preavviso connesso alla risoluzione del rapporto di lavoro sempreché la comunicazione di preavviso risulti certificata dal datore di lavoro mediante espressa dichiarazione di responsabilità;

d) per i lavoratori dipendenti da imprese cui è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in base alle procedure avviate ai sensi dell'art. 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164, e successive modificazioni ed integrazioni, anteriormente alla data del 31 dicembre 1994;

e) per i lavoratori che fruiscano alla data del 28 settembre 1994 dell'indennità di mobilità, ovvero collocati in mobilità in base alle procedure avviate antecedentemente a tale data ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni;

f) per i lavoratori dipendenti dagli enti di cui al decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e al decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 602; per i lavoratori dipendenti da altri enti o imprese per i quali siano avviati processi di ristrutturazione e risanamento previsti da specifiche normative, nonché per i lavoratori eccedenti degli enti locali per i quali sia stato approvato il bilancio riequilibrato da parte del Ministero dell'interno ai sensi del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e dell'art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68;

g) ai lavoratori privi di vista».

— Il comma 6-bis dell'art. 3 del D.L. 27 agosto 1994, n. 513, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 595, è così formulato: «Al commissario liquidatore è data facoltà, in relazione all'attivo patrimoniale, di attuare un piano di prepensionamenti per i lavoratori aventi le caratteristiche individuate dall'art. 10 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451».

— Il testo dell'art. 5 del D.L. 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, concernente provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni, interamente possedute dallo Stato, nonché ulteriori disposizioni concernenti l'Efim ed altri organismi, è il seguente:

«Art. 5. — 1. Possono essere ammessi al beneficio del prepensionamento di cui all'art. 4 i lavoratori che dalla data di entrata in vigore del presente decreto alla data del 30 giugno 1996 siano in possesso di almeno 30 anni di anzianità contributiva ed assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Agli stessi lavoratori il trattamento pensionistico di anzianità viene erogato con una maggiorazione dell'anzianità contributiva ed assicurativa pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35 anni prescritto dalle disposizioni regolanti la suddetta assicurazione generale obbligatoria, e in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento dell'età di sessanta anni se uomini e di cinquantacinque se donne.

2. Possono altresì essere ammessi al beneficio del prepensionamento di cui all'art. 4 i lavoratori che dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 30 giugno 1996 risultino di età non inferiore a cinquantacinque anni se uomini e cinquanta anni se donne e che possano far valere i requisiti assicurativi e contributivi minimi di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e non più di trenta anni di anzianità contributiva. Agli stessi lavoratori è concesso un aumento dell'anzianità contributiva commisurata ai periodi mancanti al compimento dell'età di sessanta anni se uomini e di cinquantacinque se donne.

3. Le domande di prepensionamento, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere presentate irrevocabilmente alle società di appartenenza dai lavoratori che siano già in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 o 2, ovvero che li matureranno nel corso del periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 30 giugno 1996.

4. Le società, sulla base del programma di cui all'art. 4, comma 1, e delle domande presentate dai lavoratori, provvederanno a selezionare le stesse. Le domande accolte saranno trasmesse all'INPS e all'INPDAl dalle società per i propri dipendenti, al maturarsi dei requisiti soggettivi. Il rapporto di lavoro dei dipendenti, le cui domande sono trasmesse all'INPS e all'INPDAl, si considera estinto, senza diritto al preavviso per entrambe le parti, nell'ultimo giorno del mese in cui le società effettuano la trasmissione delle domande stesse.

5. Per impiegati ed operai, che beneficino del trattamento previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo, la gestione di cui all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88 [trattasi della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, n.d.r.], corrisponde al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per ciascun mese di anticipazione della pensione, una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per il Fondo medesimo sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonché una somma pari all'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la tredicesima mensilità. Le società, entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'INPS, sono tenute a corrispondere a favore della gestione di cui all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun dipendente che abbia usufruito del pensionamento anticipato, l'importo relativo agli oneri complessivi di cui al presente comma. Per il personale dirigente, che benefici del trattamento previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo, le società sono tenute a corrispondere all'INPDAl, entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'istituto stesso, per ciascun mese di anticipazione della pensione, una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per la gestione pensioni sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonché una somma pari all'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la tredicesima mensilità.

6. Le società richiederanno, nella misura del fabbisogno, al commissario liquidatore dell'EFIM, le somme necessarie per far fronte al pagamento dei contributi relativi al pensionamento anticipato dei dipendenti che ne hanno titolo. Tali somme devono essere utilizzate esclusivamente per provvedere ai suddetti pagamenti».

Il testo dell'art. 2 del D.Lgs. n. 503/1992 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sopracitato, è il seguente:

«Art. 2 (Requisiti assicurativi e contributivi per il pensionamento di vecchiaia). — 1. Nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto quando siano trascorsi almeno venti anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione, fermi restando i requisiti previsti dalla previgente normativa per le pensioni ai superstiti.

2. In fase di prima applicazione i requisiti di cui al comma 1 sono stabiliti in base alla tabella B allegata.

3. In deroga ai commi 1 e 2:

a) continuano a trovare applicazione i requisiti di assicurazione e contribuzione previsti dalla previgente normativa nei confronti dei soggetti che li abbiano maturati alla data del 31 dicembre 1992, ovvero che anteriormente a tale data siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) per i lavoratori subordinati che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno venticinque anni, occupati per almeno dieci anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare, è fatto salvo il requisito contributivo per il pensionamento di vecchiaia previsto dalla previgente normativa;

c) nei casi di lavoratori dipendenti che hanno maturato al 31 dicembre 1992 una anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra la predetta data e quella riferita all'età per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe loro di conseguire i requisiti di cui ai commi 1 e 2, questi ultimi sono corrispondentemente ridotti fino al limite minimo previsto dalla previgente normativa».

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

95A4798

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Conferimento di diploma «Al merito della redenzione sociale»

Con decreto ministeriale 3 agosto 1995 è stato conferito alla sig.ra Adele Lopiano Antignano, direttore di servizio sociale, il diploma di secondo grado «Al merito della redenzione sociale» con consegna di medaglia d'argento di cui la stessa avrà facoltà di fregiarsi.

95A4848

Riammissione di notaio all'esercizio

Con decreto ministeriale 29 luglio 1995, vistato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero di grazia e giustizia al n. 5545/2 il 1° agosto 1995, il dott. Grimaldi Sergio, nato a Roma il 30 luglio 1930, è stato riammesso, a sua domanda, all'esercizio della professione di notaio, ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 45.

95A4849

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse).

Decreto n. 115/95 del 1° agosto 1995

Specialità medicinale per uso veterinario ZAQUILAN, nelle seguenti preparazioni e confezioni: 96 compresse da 60 mg e 48 compresse da 600 mg.

Titolare A.I.C.: Mallinckrodt veterinaria S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via Golosine, 2/B, codice fiscale 00968340232.

Nuove confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

1 blister da 12 compresse da 60 mg, numero di A.I.C. 100147040;

1 blister da 6 compresse da 600 mg, numero di A.I.C. 100147053.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 116/95 del 1° agosto 1995

Specialità medicinale per uso veterinario SKANITROL, nelle seguenti preparazioni e confezioni: 100 compresse da 100 mg (25 strips da 4 compresse cadauno) e 60 compresse da 500 mg (15 strips da 4 compresse cadauno).

Titolare A.I.C.: Chanelle pharmaceuticals manufacturing Ltd - Loughrea, Co. Galway (Repubblica d'Irlanda), rappresentata in Italia dalla società Mallinckrodt veterinaria S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via Golosine, 2/B, codice fiscale 00968340232.

Nuove confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

16 compresse da 100 mg (4 strips da 4 compresse cadauna), numero di A.I.C. 100184047;

8 compresse da 500 mg (2 strips da 4 compresse cadauna), numero di A.I.C. 100184035.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 117/95 del 1° agosto 1995

Specialità medicinale per uso veterinario DRONCIT compresse, (2 compresse).

Titolare A.I.C.: società Bayer A.G. di Leverkusen (Germania), rappresentata in Italia dalla società Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 126, codice fiscale 05849130157.

Modifica apportata: composizione (limitatamente agli eccipienti): la composizione ora autorizzata è la seguente: principio attivo: invariato; altri componenti: amido di mais, lattosio, cellulosa microcristallina, polivinilpirrolidone, sodi laurilsolfato, magnesio stearato, silice colloidale anidra (nelle quantità indicate nella documentazione tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 118/95 del 1° agosto 1995

Specialità medicinale per uso veterinario DRONCIT, 6 compresse (nuova confezione di specialità medicinale per uso veterinario già autorizzata).

Titolare A.I.C.: società Bayer A.G. di Leverkusen (Germania), rappresentata in Italia dalla società Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 126, codice fiscale 05849130157.

Confezione autorizzata a numero di A.I.C.:

6 compresse numero di A.I.C. 100388038.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 119/95 del 4 agosto 1995

Prodotto medicinale per uso veterinario PARVOCANIGEN - registrazione n. 25080.

Titolare A.I.C.: Laboratoires Virbac S.A. di Carros (Francia), rappresentata in Italia dall'Azienda terapeutica italiana A.T.I. S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via della Libertà, 1, codice fiscale n. 00416510287.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: (limitatamente alla rappresentanza): la società estera titolare dell'A.I.C. del prodotto medicinale per uso veterinario sopra indicato è ora rappresentata in Italia dalla società Virbac S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via dei Gracchi, 30, codice fiscale n. 06802290152;

produttore: il prodotto medicinale per uso veterinario stesso è ora prodotto, controllato e confezionato dalla società estera titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Carros (Francia);

numeri di A.I.C.:

10 flaconi monodose - numero di A.I.C. 101843011;
1 flacone monodose da 1 ml + siringa - numero di A.I.C. 101843023;

30 flaconi monodose da 1 ml - numero di A.I.C. 101843035;

1 flacone monodose - numero di A.I.C. 101843047;

60 flaconi monodose da 1 ml - numero di A.I.C. 101843050.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 120/95 del 4 agosto 1995

Prodotti medicinali per uso veterinario CANIGEN CE+L, CANIGEN CEP+L, CANIGEN L, FELIGEN CR

Titolare A.I.C.: società estera Laboratoires Reading Z.A.C. di l'Hay-les-Roses (Francia), rappresentata in Italia dall'Azienda terapeutica italiana - A.T.I. S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), codice fiscale n. 00416510287

Modifiche apportate:

titolare A.I.C. (limitatamente alla rappresentanza): la società estera titolare dell'A.I.C. dei prodotti medicinali per uso veterinario sopra indicati è ora rappresentata in Italia dalla società Virbac S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via dei Gracchi, 30, codice fiscale n. 06802290152;

produttore: i prodotti medicinali per uso veterinario sono ora prodotti, controllati e confezionati dalla società estera Laboratoires Virbac SA nello stabilimento sito in Carros (Francia);

numeri di A.I.C.:

CANIGEN CE+L

1 dose - numero di A.I.C. 101826016,
10 dosi - numero di A.I.C. 101826028,
30 dosi - numero di A.I.C. 101826030;
1 dose + siringa - numero di A.I.C. 101826042;

CANIGEN CEP+L

90 dosi - numero di A.I.C. 101828010;
1 dose - numero di A.I.C. 101828022;
10 dosi - numero di A.I.C. 101828034;
1 dose + siringa - numero di A.I.C. 101828046;

CANIGEN L

2 dosi + 2 siringhe - numero di A.I.C. 101830014,
10 flaconi - numero di A.I.C. 101830026,
2 flaconi - numero di A.I.C. 101830038;
30 flaconi - numero di A.I.C. 101830040,

FELIGEN CR

1 dose + 1 siringa - numero di A.I.C. 101837019;
1 dose - numero di A.I.C. 101837021;
30 dosi - numero di A.I.C. 101837033;
10 dosi - numero di A.I.C. 101837045.

I lotti già prodotti e contraddistinti dai numeri di registrazione in precedenza attribuiti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 121/95 del 4 agosto 1995

Specialità medicinali per uso veterinario. DISTROBIAN soluzione iniettabile, FERADIT iniettabile e LABHIDRO AD3E 100N.

Titolare A.I.C.: società Labiana Analitica S.A. di Les Fonts De Terrassa - Barcellona (Spagna), rappresentata in Italia dalla società Basf Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cesano Maderno (Milano), via Marconato, 8, codice fiscale n. 00717180152.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C. (limitatamente alla rappresentanza): la società estera titolare dell'A.I.C. dei prodotti per uso veterinario sopra indicati è ora rappresentata in Italia dalla società Azienda farmaceutica italiana S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Sumirago, via De Gasperi, 47, codice fiscale n. 00718850159;

numeri di A.I.C.: alle confezioni delle specialità medicinali per uso veterinario di cui trattasi vengono assegnati i numeri di A.I.C. a fianco di ciascuna specificati:

DISTROBIAN

flacone da 25 ml - numero di A.I.C. 101052025;
flacone da 100 ml - numero di A.I.C. 101052013,

FERADIT

flacone da 50 ml - numero di A.I.C. 101050021;
flacone da 100 ml - numero di A.I.C. 101050019;

LABHIDRO AD3E 100N

flacone da 50 ml - numero di A.I.C. 101051023;
flacone da 100 ml - numero di A.I.C. 101051011

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A4800-95A4801

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata «Vitrum '95 - Salone internazionale specializzato delle macchine, attrezzature ed impianti del vetro piano e cavo; vetro e prodotti trasformati per l'industria», in Milano.

Con decreto ministeriale del 20 luglio 1995, è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata «Vitrum '95 - Salone internazionale specializzato delle macchine, attrezzature ed impianti del vetro piano e cavo, vetro e prodotti trasformati per l'industria», che avrà luogo a Milano Lacchiarella dal 20 settembre 1995 al 23 settembre 1995.

95A4844

Revoca dell'autorizzazione a gestire un lotto in regime di magazzino generale e autorizzazione alla prosecuzione della gestione di un altro lotto, concesse alla S.p.a. Cogefrin, in Castel Maggiore.

Con decreto ministeriale 10 luglio 1995 alla società per azioni Cogefrin, in Castel Maggiore (Bologna), viene revocata l'autorizzazione a gestire in regime di magazzino generale il lotto «B», per cessione del medesimo a terzi.

La società stessa è autorizzata a proseguire la gestione in regime di magazzino generale nel lotto «C» anche dopo la cessione a terzi della proprietà, ma conservandone la disponibilità in base a contratto di locazione.

95A4845

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Zaramobili - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Pieve di Soligo.

Con decreto ministeriale 19 luglio 1995 il dott. Edoardo Giacobè è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Zaramobili - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pieve di Soligo (Treviso), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 4 ottobre 1994, in sostituzione della dott.ssa Giuseppina Dovico che ha rinunciato all'incarico.

95A4853

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Breganze

Con decreto ministeriale 11 luglio 1994, n. 117/LW, del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del tratto di terreno, sito nel comune di Vivaro (Pordenone), distinto nel catasto del comune medesimo al foglio n. 19, map.li n. 952 e 953 di superficie di Ha 0 00.85, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 20 dicembre 1989, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Pordenone che fa parte integrante del presente decreto

95A4846

MINISTERO DELL'INTERNO

137° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (supplemento ordinario), n. 223/81 (supplemento ordinario), n. 289/81, n. 326/81 (supplemento ordinario), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84, n. 347/84, n. 35/85, n. 76/85, n. 90/85, n. 136/85, n. 161/85, n. 190/85, n. 222/85, n. 252/85, n. 295/85, n. 16/86, n. 48/86, n. 77/86, n. 108/86, n. 130/86, n. 166/86, n. 191/86, n. 244/86, n. 264/86, n. 280/86, n. 4/87, n. 35/87, n. 52/87, n. 98/87, n. 113/87, n. 135/87, n. 161/87, n. 222/87, n. 256/87, n. 1/88, n. 17/88, n. 71/88, n. 97/88, n. 169/88, n. 194/88, n. 260/88, n. 9/89, n. 31/89, n. 75/89, n. 94/89, n. 124/89, n. 151/89, n. 240/89, n. 263/89, n. 284/89, n. 7/90, n. 31/90, n. 56/90, n. 77/90, n. 105/90, n. 144/90, n. 168/90, n. 182/90, n. 232/90, n. 268/90, n. 18/91, n. 68/91, n. 104/91, n. 138/91, n. 161/91, n. 213/91, n. 270/91, n. 299/91, n. 17/92, n. 41/92, n. 70/92, n. 109/92, n. 124/92, n. 158/92, n. 184/92, n. 214/92, n. 252/92, n. 301/92, n. 23/93, n. 51/93, n. 94/93, n. 121/93, n. 145/93, n. 170/93, n. 197/93, n. 213/93, n. 258/93, n. 276/93, n. 289/93, n. 84/94, n. 109/94, n. 129/94, n. 176/94, n. 197/94, n. 219/94, n. 279/94, n. 2/95, n. 147/95 e n. 171/95 i sottonotati modelli con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto.

N. 9151 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.752-C-94 in data 21 luglio 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA

Denominazione: «JOHAN FANZOI» MOD. MAUSER 98 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)

Calibro: 30-06

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5

Lunghezza delle canne: MM. 650

Lunghezza dell'arma: MM 1185

Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)

Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA

Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA

Presentatore: PIUSSI ALESSANDRO IMPORTATORE DELL'ARMA

Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 9152 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.062-C-95 in data 21 luglio 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo CARABINA

Denominazione: «F N. BROWNING» MOD. EUROPEAN

Calibro MM 7 REMINGTON

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3

Lunghezza delle canne: MM. 660

Lunghezza dell'arma: MM. 1210

Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)

Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO

Stato o Stati da cui è importata: BELGIO

Presentatore: BASSANO GIOVANMARCO ALBERTO IMPORTATORE DELL'ARMA

Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 9153 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991-C-80 in data 21 luglio 1995.*

Descrizione dell'arma.

Tipo: PISTOLA

Denominazione: «CLEMENT» MOD. 1909

Calibro: 32 (MM 7,65 BROWNING)

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6

Lunghezza delle canne: MM 78

Lunghezza dell'arma: MM. 153

Funzionamento SEMIAUTOMATICO

Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO

Stato o Stati da cui è importata: BELGIO

Presentatore: PALMUCCI LILIANA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ADLLR S.R.L.»

Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 9154 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702-C-79 in data 21 luglio 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «LLAMA» MOD. IX-C (FINITURA BRUNITA, NIKELATA, DAMASCHINATA, BICOLORE)
Calibro: 45 HP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 13
Lunghezza delle canne: MM. 127
Lunghezza dell'arma: MM. 216
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: SPAGNA
Stato o Stati da cui è importata: SPAGNA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PRIMA ARMI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 9155 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10293-C-80 in data 21 luglio 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «UBERTI» MOD. COLT 1873 BUCKHORN S.A. REVOLVING CARBINE
Calibro: 44-40
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 457,20
Lunghezza dell'arma: MM. 873
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE A TAMBURO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: UBERTI ALDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

Nota. L'arma può essere corredata di cilindro intercambiabile camerato per impiegare la cartuccia in cal. 44 magnum

N. 9156 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10293-C-80 in data 21 luglio 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «UBERTI» MOD. COLT 1873 BUCKHORN S.A. REVOLVING CARBINE TARGET (MIRA REGOLABILE)
Calibro: 44-40
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 457,20
Lunghezza dell'arma: MM. 873
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE A TAMBURO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: UBERTI ALDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

Nota: L'arma può essere corredata di cilindro intercambiabile camerato per impiegare la cartuccia in cal. 44 magnum.

N. 9157 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.326-C-94 in data 21 luglio 1995*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «FLAVIO FARÈ» MOD. ROYAL
Calibro: 300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 620
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON SCATTO SENSIBILIZZABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FARÈ FLAVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «FARÈ, DI FLAVIO FARÈ»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 9158 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.326-C-94 in data 21 luglio 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «FLAVIO FARE» MOD CAPRIOLO
Calibro: 22 HORNET
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore 3
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON SCATTO SENSIBILIZZABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FARÈ FLAVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «FARÈ, DI FLAVIO FARÈ»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 9159 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.326-C-94 in data 21 luglio 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «FLAVIO FARÈ» MOD 1000 YARDS
Calibro: 30-378
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM 750
Lunghezza dell'arma: MM 1173
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) MONOGRILLETTO CON SCATTO SENSIBILIZZABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FARÈ FLAVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «FARÈ, DI FLAVIO FARÈ»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 9160 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2578-C-79 in data 21 luglio 1995.*

Descrizione dell'arma

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «KRIEGHOFF» MOD KRIEGHOFF COMMERCIALF
Calibro: MM 7,65 PARABELLUM (30 LUGER)
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore 8
Lunghezza delle canne: MM. 101,6
Lunghezza dell'arma: MM. 213
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: MALIZIA CLAUDIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «EXCALIBUR S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 9161 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2578-C-79 in data 21 luglio 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MAUSER» MOD. 1935
Calibro: MM 7 × 57 (7 MAUSER)
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore. 5
Lunghezza delle canne MM. 740
Lunghezza dell'arma: MM. 1245
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui fu prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: CANADA
Presentatore: MALIZIA CLAUDIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «EXCALIBUR S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 9162 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2578-C-79 in data 21 luglio 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SIG» MOD. 1893
Calibro: MM 7,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 550
Lunghezza dell'arma: MM. 1018
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui fu prodotta: SVIZZERA
Stato o Stati da cui è importata: SVIZZERA
Presentatore: MALIZIA CLAUDIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «EXCALIBUR S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 9163 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991-C-80 in data 21 luglio 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ADLER» MOD. 40 (MIRINO REGOLABILE)
Calibro: 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 140
Lunghezza dell'arma: MM. 270
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PALMUCCI LILIANA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ADLER S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

Nota Sull'arma oltre al marchio di fabbrica della ditta «Adler» potranno apparire anche marchi o sigle Lathi o Husquarna.

N. 9164 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991-C-80 in data 21 luglio 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «ADLER» MOD. K 98 (MIRE REGOLABILI)
Calibro: MM 8 × 60
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1110
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PALMUCCI LILIANA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ADLER S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

Nota Sull'arma oltre al marchio di fabbrica della ditta «Adler» potranno apparire anche marchi o sigle di arsenali militari tedeschi, cecoslovacchi, polacchi, belgi, jugoslavi, spagnoli.

N. 9165 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991-C-80 in data 21 luglio 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «ADLER» MOD. K 98 (MIRE REGOLABILI)
Calibro: MM 8 × 60
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 740
Lunghezza dell'arma: MM. 1250
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PALMUCCI LILIANA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ADLER S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

Nota Sull'arma oltre al marchio di fabbrica della ditta «Adler» potranno apparire anche marchi o sigle di arsenali militari tedeschi, cecoslovacchi, polacchi, belgi, jugoslavi, spagnoli.

N. 9166 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991-C-80 in data 21 luglio 1995.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «ADLER» MOD. 98 (MIRE REGOLABILI)
Calibro: MM 7-08 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 740
Lunghezza dell'arma: MM. 1250
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PALMUCCI LILIANA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ADLER S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

Nota: Sull'arma oltre al marchio di fabbrica della ditta «Adler» potranno apparire anche marchi o sigle di arsenali militari tedeschi, cecoslovacchi, polacchi, belgi, jugoslavi, spagnoli.

N. 9167 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735-C-80 in data 21 luglio 1995.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD. TRG-S
Calibro: 270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 580
Lunghezza dell'arma: MM. 1120
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI PARINI DI G. PARINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 9168 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735-C-80 in data 21 luglio 1995.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD. TRG-S
Calibro: 280 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 580
Lunghezza dell'arma: MM. 1120
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI PARINI DI G. PARINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 9169 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735-C-80 in data 21 luglio 1995.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD. TRG-S
Calibro: 300 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 620
Lunghezza dell'arma: MM. 1160
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI PARINI DI G. PARINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 9170 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735-C-80 in data 21 luglio 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD TRG-S
Calibro: 300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 620
Lunghezza dell'arma: MM. 1160
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI PARINI DI G. PARINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 9171 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735-C-80 in data 21 luglio 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD. TRG-S
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 580
Lunghezza dell'arma: MM. 1120
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI PARINI DI G. PARINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 9172 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735-C-80 in data 21 luglio 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD. TRG-S
Calibro: 338 LAPUA MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 620
Lunghezza dell'arma: MM. 1160
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI PARINI DI G. PARINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 9173 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735-C-80 in data 21 luglio 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD. TRG-S
Calibro: 338 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 620
Lunghezza dell'arma: MM. 1160
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI PARINI DI G. PARINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 9174 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735-C-80 in data 21 luglio 1995.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD. TRG-S
Calibro 375 HOLLAND & HOLLAND MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 620
Lunghezza dell'arma: MM 1160
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI PARINI DI G. PARINI & C S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 9175 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9350-C-89 in data 21 luglio 1995.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «F.A.I.R. TECNI-MEC» MOD. COMBI BK1
Calibro. 12/5,6 × 50 R
Numero delle canne DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 630
Lunghezza dell'arma MM 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI ISIDORO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.A.I.R. TECNI-MEC S.N.C. DI ISIDORO RIZZINI & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 9176 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9350-C-89 in data 21 luglio 1995.

Descrizione dell'arma

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «F.A.I.R. TECNI-MEC» MOD. COMBI BK1
Calibro. 12/7 × 65 R
Numero delle canne. DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne MM 600
Lunghezza dell'arma MM. 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore. RIZZINI ISIDORO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.A.I.R. TECNI-MEC S.N.C. DI ISIDORO RIZZINI & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 9177 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9350-C-89 in data 21 luglio 1995.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «F.A.I.R. TECNI-MEC» MOD. COMBI BK1
Calibro: 12/8 × 57 JRS
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne. MM. 600
Lunghezza dell'arma. MM. 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore. RIZZINI ISIDORO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.A.I.R. TECNI-MEC S.N.C. DI ISIDORO RIZZINI & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 9178 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9350-C-89 in data 21 luglio 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «F.A.I.R. TECNI-MEC» MOD. COMBI BK1
Calibro: 12/9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI ISIDORO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.A.I.R. TECNI-MEC S.N.C. DI ISIDORO RIZZINI & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 9179 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9350-C-89 in data 21 luglio 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «F.A.I.R. TECNI-MEC» MOD. COMBI BK1
Calibro: 12/22 HORNET
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 630
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI ISIDORO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.A.I.R. TECNI-MEC S.N.C. DI ISIDORO RIZZINI & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 9180 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9350-C-89 in data 21 luglio 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «F.A.I.R. TECNI-MEC» MOD. COMBI BK1
Calibro: 12/223
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 630
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI ISIDORO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.A.I.R. TECNI-MEC S.N.C. DI ISIDORO RIZZINI & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 9181 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9350-C-89 in data 21 luglio 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «F.A.I.R. TECNI-MEC» MOD. COMBI BK1
Calibro: 20/7 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI ISIDORO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.A.I.R. TECNI-MEC S.N.C. DI ISIDORO RIZZINI & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 9182 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9350-C-89 in data 21 luglio 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «F.A.I.R. TECNI-MEC» MOD. COMBI BK1
Calibro: 20/8 × 57 JRS
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI ISIDORO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.A.I.R. TECNI-MEC S.N.C. DI ISIDORO RIZZINI & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 9183 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9350-C-89 in data 21 luglio 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «F.A.I.R. TECNI-MEC» MOD. COMBI BK1
Calibro: 20/9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI ISIDORO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.A.I.R. TECNI-MEC S.N.C. DI ISIDORO RIZZINI & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 9184 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9350-C-89 in data 21 luglio 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «F.A.I.R. TECNI-MEC» MOD. COMBI BK1
Calibro: 20/223
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 630
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI ISIDORO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.A.I.R. TECNI-MEC S.N.C. DI ISIDORO RIZZINI & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 9185 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 21 luglio 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MAUSER» MOD. SR 93
Calibro: 338 LAPUA MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 650 CON FRENO DI BOCCA MM. 690
Lunghezza dell'arma: MM. 1230
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

Nota: Il manettino d'armamento può essere spostato sulla sinistra dell'otturatore per i tiratori mancini.

N. 9186 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 21 luglio 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MAUSER» MOD. SR 93
Calibro: 300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 650 CON FRENO DI BOCCA MM. 690
Lunghezza dell'arma: MM. 1230
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

Nota: Il manettino d'armamento può essere spostato sulla sinistra dell'otturatore per i tiratori mancini.

N. 9187 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 21 luglio 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «JACOB KOSCHAT» MOD. TRIUMPF
Calibro: 16/6,5 × 57 R/22 MAGNUM
Numero delle canne: TRE (UNA AD ANIMA LISCIA E DUE AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 9188 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 21 luglio 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MAUSER» MOD. M94
Calibro: MM 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1135
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

Nota: L'arma può essere corredata di conversioni idonee per impiegare i calibri: 243 Winchester; 270 Winchester; 7 × 64; 30-06; (Conversioni costituite da canna, otturatore e caricatore da 4 colpi); 300 Winchester Magnum (Conversione costituita da canna e caricatore da 3 colpi).

N. 9189 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 21 luglio 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MAUSER» MOD. M94
Calibro: MM 7 × 64
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

Nota: L'arma può essere corredata di conversioni idonee per impiegare i calibri: 243 Winchester; 270 Winchester; 30-06; (Conversioni costituite da canna e caricatore da 4 colpi); mm 7 Remington Magnum; 300 Winchester Magnum (Conversioni costituite da canna, otturatore e caricatore da 3 colpi).

N. 9190 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 21 luglio 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MAUSER» MOD. M94
Calibro: MM 9,3 × 62
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

Nota: L'arma può essere corredata di conversioni idonee per impiegare i calibri: 243 Winchester; 270 Winchester; 30-06; (Conversioni costituite da canna e caricatore da 4 colpi); mm 7 Remington Magnum; 300 Winchester Magnum (Conversioni costituite da canna, otturatore e caricatore da 3 colpi).

N. 9191 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 21 luglio 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MAUSER» MOD. M94
Calibro: 30-06
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

Nota: L'arma può essere corredata di conversioni idonee per impiegare i calibri: 243 Winchester; 270 Winchester; 308 Winchester; (Conversioni costituite da canna e caricatore da 4 colpi); mm 7 Remington Magnum; 300 Winchester Magnum (Conversioni costituite da canna, otturatore e caricatore da 3 colpi).

N. 9192 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 21 luglio 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MAUSER» MOD. M94
Calibro: 243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

Nota: L'arma può essere corredata di conversioni idonee per impiegare i calibri: 7 × 64; 270 Winchester; 30-06; (Conversioni costituite da canna e caricatore da 4 colpi); mm 7 Remington Magnum; 300 Winchester Magnum (Conversioni costituite da canna, otturatore e caricatore da 3 colpi).

N. 9193 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 21 luglio 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MAUSER» MOD. M94
Calibro: 270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

Nota: L'arma può essere corredata di conversioni idonee per impiegare i calibri: 243 Winchester; 9,3 × 62; 30-06; (Conversioni costituite da canna e caricatore da 4 colpi); mm 7 Remington Magnum; 300 Winchester Magnum (Conversioni costituite da canna, otturatore e caricatore da 3 colpi).

N. 9194 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 21 luglio 1995.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA

Denominazione: «MAUSER» MOD. M94

Calibro: 300 WINCHESTER MAGNUM

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3

Lunghezza delle canne: MM. 610

Lunghezza dell'arma: MM. 1136

Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)

Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA

Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA

Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»

Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

Nota: L'arma può essere corredata di conversioni idonee per impiegare i calibri: 243 Winchester; 308 Winchester; 270 Winchester; 30-06, (Conversioni costituite da canna, otturatore e caricatore da 4 colpi); mm 7 Remington Magnum; (Conversione costituita da canna e caricatore da 3 colpi).

N. 9195 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 21 luglio 1995.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA

Denominazione: «MAUSER» MOD. M94

Calibro: 308 WINCHESTER

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4

Lunghezza delle canne: MM. 560

Lunghezza dell'arma: MM. 1080

Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)

Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA

Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA

Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»

Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

Nota: L'arma può essere corredata di conversioni idonee per impiegare i calibri: 243 Winchester; 270 Winchester, 30-06; (Conversioni costituite da canna e caricatore da 4 colpi); mm 7 Remington Magnum; 300 Winchester Magnum (Conversioni costituite da canna, otturatore e caricatore da 3 colpi).

N. 9196 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 21 luglio 1995

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS

Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.P.A.» MOD. SOLITAIRE BN

Calibro: MM 7 × 65 R

Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —

Lunghezza delle canne: MM. 600

Lunghezza dell'arma: MM. 1075

Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)

Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA

Stato o Stati da cui è importata: —

Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.P.A.»

Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

Nota: L'arma può essere corredata di canne giustapposte express camerate per impiegare le cartucce in cal. mm 9,3 × 74 R; 30-06; 308 Winchester; mm 8 × 57 JRS; 300 Winchester Magnum.

N. 9197 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 21 luglio 1995.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS

Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.P.A.» MOD. SOLITAIRE BN

Calibro: MM 7 × 65 R

Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —

Lunghezza delle canne: MM. 600

Lunghezza dell'arma: MM. 1075

Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)

Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA

Stato o Stati da cui è importata: —

Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.P.A.»

Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

Nota: L'arma può essere corredata di canne giustapposte express camerate per impiegare le cartucce in cal. mm 9,3 × 74 R; 30-06; 308 Winchester; mm 8 × 57 JRS; 300 Winchester Magnum.

N. 9198 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 21 luglio 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.P.A.» MOD. SOLITAIRE BN
Calibro: MM 8 × 57 JRS
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1075
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

Nota: L'arma può essere corredata di canne giustapposte express camerate per impiegare le cartucce in cal. MM 7 × 65 R; mm 9,3 × 74 R; 30-06; 308 Winchester; 300 Winchester Magnum.

N. 9199 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 21 luglio 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.P.A.» MOD. SOLITAIRE BN
Calibro: MM 8 × 57 JRS
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1075
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

Nota: L'arma può essere corredata di canne giustapposte express camerate per impiegare le cartucce in cal. mm 7 × 65 R; mm 9,3 × 74 R; 30-06; 308 Winchester; 300 Winchester Magnum.

N. 9200 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 21 luglio 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.P.A.» MOD. SOLITAIRE BN
Calibro: MM 9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1075
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

Nota: L'arma può essere corredata di canne giustapposte express camerate per impiegare le cartucce in cal. mm 7 × 65 R; 30-06; 308 Winchester; mm 8 × 57 JRS; 300 Winchester Magnum.

N. 9201 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 21 luglio 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.P.A.» MOD. SOLITAIRE BN
Calibro: MM 9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1075
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

Nota: L'arma può essere corredata di canne giustapposte express camerate per impiegare le cartucce in cal. mm 7 × 65 R; 30-06; 308 Winchester; mm 8 × 57 JRS; 300 Winchester Magnum.

N. 9202 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 21 luglio 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.P.A.» MOD. SOLITAIRE BN
Calibro: 30-06
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1075
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

Nota L'arma può essere corredata di canne giustapposte express camerate per impiegare le cartucce in cal. mm 7×65 R; mm 9,3×74 R; mm 8×57 JRS; 308 Winchester; 300 Winchester Magnum.

N. 9203 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 21 luglio 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.P.A.» MOD. SOLITAIRE BN
Calibro: 30-06
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1075
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

Nota L'arma può essere corredata di canne giustapposte express camerate per impiegare le cartucce in cal. mm 7×65 R; mm 9,3×74 R; 308 Winchester; mm 8×57 JRS; 300 Winchester Magnum.

N. 9204 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 21 luglio 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.P.A.» MOD. SOLITAIRE BN
Calibro: 300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1075
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

Nota L'arma può essere corredata di canne giustapposte express camerate per impiegare le cartucce in cal. mm 7×65 R; mm 9,3×74 R; 308 Winchester; mm 8×57 JRS; 30-06.

N. 9205 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 21 luglio 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.P.A.» MOD. SOLITAIRE BN
Calibro: 300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1075
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

Nota L'arma può essere corredata di canne giustapposte express camerate per impiegare le cartucce in cal. mm 7×65 R; mm 9,3×74 R; 30-06; 308 Winchester; mm 8×57 JRS.

N. 9206 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 21 luglio 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
 Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.P.A.» MOD. SOLITAIRE BN
 Calibro: 308 WINCHESTER
 Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
 Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
 Lunghezza delle canne: MM. 600
 Lunghezza dell'arma: MM. 1075
 Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
 Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
 Stato o Stati da cui è importata: —
 Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.P.A.»
 Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

Nota: L'arma può essere corredata di canne giustapposte express camerate per impiegare le cartucce in cal. mm 7 × 65 R; mm 9,3 × 74 R; mm 8 × 57 JRS; 300 Winchester Magnum; 30-06.

N. 9207 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 21 luglio 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
 Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.P.A.» MOD. SOLITAIRE BN
 Calibro: 308 WINCHESTER
 Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
 Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
 Lunghezza delle canne: MM. 600
 Lunghezza dell'arma: MM. 1075
 Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
 Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
 Stato o Stati da cui è importata: —
 Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.P.A.»
 Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

Nota: L'arma può essere corredata di canne giustapposte express camerate per impiegare le cartucce in cal. mm 7 × 65 R, mm 9,3 × 74 R, 30-06, mm 8 × 57 JRS; 300 Winchester Magnum.

N. 9208 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 2654-C-79 in data 21 luglio 1995*

Descrizione dell'arma.

Tipo: FUCILE EXPRESS
 Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.P.A.» MOD. SOLITAIRE BE (ESTRATTORI AUTOMATICI)
 Calibro: MM 7 × 65 R
 Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
 Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
 Lunghezza delle canne: MM. 600
 Lunghezza dell'arma: MM 1075
 Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
 Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
 Stato o Stati da cui è importata: —
 Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.P.A.»
 Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

Nota: L'arma può essere corredata di canne giustapposte express camerate per impiegare le cartucce in cal. mm 9,3 × 74 R; 30-06; 308 Winchester; mm 8 × 57 JRS; 300 Winchester Magnum.

N. 9209 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 21 luglio 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
 Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.P.A.» MOD. SOLITAIRE BE (ESTRATTORI AUTOMATICI)
 Calibro: MM 8 × 57 JRS
 Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
 Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
 Lunghezza delle canne: MM. 600
 Lunghezza dell'arma: MM. 1075
 Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
 Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
 Stato o Stati da cui è importata: —
 Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.P.A.»
 Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

Nota: L'arma può essere corredata di canne giustapposte express camerate per impiegare le cartucce in cal. mm 7 × 65 R; mm 9,3 × 74 R; 30-06; 308 Winchester, 300 Winchester Magnum.

N. 9210 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 21 luglio 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.P.A.» MOD. SOLITAIRE BE (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro: MM 8 × 57 JRS
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1075
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

Nota: L'arma può essere corredata di canne giustapposte express camerate per impiegare le cartucce in cal. mm 7 × 65 R; mm 9,3 × 74 R; 30-06; 308 Winchester; 300 Winchester Magnum.

N. 9211 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 21 luglio 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.P.A.» MOD. SOLITAIRE BE (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro: MM 9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1075
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

Nota: L'arma può essere corredata di canne giustapposte express camerate per impiegare le cartucce in cal. mm 7 × 65 R; 30-06; 308 Winchester; mm 8 × 57 JRS; 300 Winchester Magnum.

N. 9212 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 21 luglio 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.P.A.» MOD. SOLITAIRE BE (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro: 30-06
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1075
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

Nota: L'arma può essere corredata di canne giustapposte express camerate per impiegare le cartucce in cal. mm 7 × 65 R; mm 9,3 × 74 R; 308 Winchester; mm 8 × 57 JRS; 300 Winchester Magnum.

N. 9213 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 21 luglio 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.P.A.» MOD. SOLITAIRE BE (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro: 300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1075
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

Nota: L'arma può essere corredata di canne giustapposte express camerate per impiegare le cartucce in cal. mm 7 × 65 R; mm 9,3 × 74 R; 30-06; 308 Winchester; mm 8 × 57 JRS.

N. 9214 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 21 luglio 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.P.A.» MOD. SOLITAIRE BE (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro: 300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1075
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

Nota: L'arma può essere corredata di canne giustapposte express camerate per impiegare le cartucce in cal. mm 7 × 65 R; mm 9,3 × 74 R; 30-06; 308 Winchester; mm 8 × 57 JRS.

N. 9215 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 21 luglio 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.P.A.» MOD. SOLITAIRE BE (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1075
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

Nota: L'arma può essere corredata di canne giustapposte express camerate per impiegare le cartucce in cal. mm 7 × 65 R; mm 9,3 × 74 R; 30-06; mm 8 × 57 JRS; 300 Winchester Magnum.

N. 9216 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 21 luglio 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.P.A.» MOD. SOLITAIRE EM (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro: MM 8 × 57 JRS
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1075
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

Nota: L'arma può essere corredata di canne giustapposte express camerate per impiegare le cartucce in cal. mm 7 × 65 R; mm 9,3 × 74 R; 30-06; 308 Winchester; 300 Winchester Magnum.

N. 9217 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654-C-79 in data 21 luglio 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.P.A.» MOD. SOLITAIRE EM (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro: 300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1075
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

Nota: L'arma può essere corredata di canne giustapposte express camerate per impiegare le cartucce in cal. mm 7 × 65 R; mm 9,3 × 74 R; 30-06; 308 Winchester; mm 8 × 57 JRS.

N. 9218 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10362-C-91 in data 21 luglio 1995.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE

Denominazione: «GUERINI A.» MOD. STEINBOCK (TACCA DI MIRA REGOLABILE)

Calibro: 17 REMINGTON

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —

Lunghezza delle canne: MM. 550

Lunghezza dell'arma: MM. 970

Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON STECHER)

Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA

Stato o Stati da cui è importata: —

Presentatore: GUERINI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MECCANICA CARPENTERIA GUERINI S.N.C.»

Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

Nota: L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

RETTIFICHE

Al n. 7229 del Catalogo nazionale delle armi dove è scritto: Nota: L'arma è stata riallestita dalla ditta «ADLER s.r.l.» con componenti di altri esemplari di analogo modello, prodotti da altre ditte in epoche diverse, le cui sigle (DWM - ERFURT - MAUSER - byf - 42 - S42) potrebbero apparire sull'arma unitamente all'attuale marchio di fabbrica, leggasi: Nota: L'arma è stata riallestita dalla ditta «ADLER s.r.l.» con componenti di altri esemplari di analogo modello, prodotti da altre ditte in epoche diverse, le cui sigle (DWM - ERFURT - MAUSER - byf - 42 - S42 - MITCHELL ARMS INC. - SIMSON & CO - KRIEGHOFF) potrebbero apparire sull'arma unitamente all'attuale marchio (denominazione) di fabbrica.

Al n. 8987 del Catalogo nazionale delle armi dove è scritto: Denominazione: «COLT» MOD. WOODSMAN MACHT TARGET 1938 (TACCA DI MIRA REGOLABILE); leggasi: Denominazione: «COLT» MOD. WOODSMAN MATCH TARGET 1938 (TACCA DI MIRA REGOLABILE).

ERRATA-CORRIGE

Nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1995 a pag. 39 dove è scritto: MINISTERO DELL'INTERNO - 135° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, leggasi: MINISTERO DELL'INTERNO - 136° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

95A4757

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 11 agosto 1995

(devono essere ritenuti validi anche per il giorno 14 agosto 1995)

| | | | |
|------------------|---------|---------------------|---------|
| Dollaro USA | 1593,39 | Franco belga | 54,050 |
| ECU | 2082,08 | Peseta spagnola | 13,045 |
| Marco tedesco | 1111,00 | Corona danese | 286,86 |
| Franco francese | 323,01 | Lira irlandese | 2582,25 |
| Lira sterlina | 2521,54 | Dracma greca | 6,909 |
| Fiorino olandese | 992,02 | Escudo portoghese | 10,711 |
| | | Dollaro canadese | 1175,07 |
| | | Yen giapponese | 16,978 |
| | | Franco svizzero | 1326,74 |
| | | Scellino austriaco | 158,00 |
| | | Corona norvegese | 253,34 |
| | | Corona svedese | 222,98 |
| | | Marco finlandese | 375,31 |
| | | Dollaro australiano | 1185,48 |
| | | | 95A4897 |

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Comunicato relativo alla stipula tra il Ministero e l'Ente poste italiane del contratto di programma di cui all'art. 8 del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71.

In data 17 gennaio 1995 è stato stipulato tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente poste italiane il contratto di programma di cui all'art. 8 del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71.

Il contratto di programma è stato pubblicato nel 1° supplemento al notiziario di servizio dell'Ente poste italiane n. 4 - parte seconda - del 15 febbraio 1995.

95A4852

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI L'AQUILA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di L'Aquila, visto l'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, preso atto che tra breve dovrà essere attuato il registro delle

imprese, con deliberazione n. 112 del 5 luglio 1995, ha nominato il vice segretario generale dott. Mario Santucci conservatore del registro delle imprese, ai sensi del predetto art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580

95A4855

UNIVERSITÀ DI MODENA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia

«Chirurgia generale» - (settore disciplinare F08A).

Gli aspiranti al trasferimento al suddetto posto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A4854

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso dell'Università di Siena recante: «Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 180 del 3 agosto 1995)

Nell'avviso di vacanza citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 53, la disciplina da coprire per trasferimento «Storia del diritto canonico» deve intendersi appartenente al settore scientifico-disciplinare *N19X* anziché *N12X*.

Pertanto, la disciplina da coprire mediante trasferimento è la seguente:

Facoltà di giurisprudenza:

storia del diritto canonico (N19X - Storia del diritto italiano).

Per la presentazione delle domande da parte degli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto sono riaperti i termini per un periodo di quindici giorni dalla pubblicazione del presente avviso di rettifica nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Resta confermato quant'altro contenuto nel precedente avviso.

Sono fatte salve le domande già presentate, se compatibili.

95A4856

DOMENICO CORTESANI, *direttore*FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

| | |
|---|--|
| <p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 357.000 - semestrale L. 195.500 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 65.500 - semestrale L. 46.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 200.000 - semestrale L. 109.000 | <p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 65.000 - semestrale L. 45.500 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 199.500 - semestrale L. 108.500 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 687.000 - semestrale L. 379.000 |
|---|--|

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1995

| | |
|---|----------|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale | L. 1.300 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.300 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami» | L. 2.550 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.300 |
| Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.400 |
| Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.400 |

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

| | |
|---|------------|
| Abbonamento annuale | L. 124.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. 1.400 |

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

| | |
|---|-----------|
| Abbonamento annuale | L. 81.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. 7.350 |

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

| | |
|---|--------------|
| Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate | L. 1.300.000 |
| Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna | L. 1.500 |
| per ogni 96 pagine successive | L. 1.500 |
| Spese per imballaggio e spedizione raccomandata | L. 4.000 |

NB — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | |
|--|------------|
| Abbonamento annuale | L. 336.000 |
| Abbonamento semestrale | L. 205.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.450 |

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 0 0 1 9 0 0 9 5 *